SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel quarto trimestre 1997, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nell'anno 1997, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

98A0608 - 98A0609

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 novembre 1997, n. **508.**

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1994, n. 415, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 6, comma 1, del suddetto decreto il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate nel regolamento stesso valutando la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso;

Considerato che a seguito della prima verifica biennale sulla congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, è emersa la necessità di modificare il predetto regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 10 luglio 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota M/2107/A del 14 novembre 1997;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*e)* atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta;

f) documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali».

Art. 2.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera *m)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*n)* documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali;

o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali».

Art. 3.

1. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, è abrogata.

Art. 4.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 magio 1994, n. 415, alla lettera *i)*, dopo la parola «formali» sono aggiunte le parole «nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie».

2. All'articolo 4, comma 1, del citato decreto, alla lettera *n)*, sono aggiunte infine le seguenti parole: «nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali».

Art. 5.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, dopo la lettera *z)*, è aggiunta la lettera:

«*aa)* relazioni sull'attività di comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro».

Art. 6.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «dieci».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 70

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è tato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

Il D.M. 10 maggio 1994, n. 415, reca: «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano

in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Per il D.M. 10 maggio 1994, n. 415, si veda in nota al titolo.

— Il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, è il seguente:

«1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottate con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia;

b) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

c) relazioni, rapporti ed ogni altra documentazione relativa a problemi concernenti le zone di confine ed i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

e) *atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta;*

f) *documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali*».

— La legge 24 ottobre 1977, n. 801, reca: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità sono sottratte all'accesso le seguente categorie di documenti:

a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

c) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;

e) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

f) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;

h) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

i) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;

l) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;

m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

n) *documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali;*

o) *relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali*».

— La legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia».

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) (abrogata);

b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato;

c) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

d) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

e) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

f) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche superiori, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;

g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;

i) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali *nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie;*

l) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

m) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;

n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa *nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali;*

o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

p) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

q) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;

r) verbali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, compresa la relativa documentazione istruttoria;

s) atti della commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a:

1) istanze volte al riconoscimento dello *status* di rifugiato;

2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo *status* di rifugiato;

3) verbali delle sedute;

4) documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti in sede di commissione;

5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti;

6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugiati, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi;

7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo *status* di rifugiato ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 avverso le pronunce di denegazione prodotte dalla commissione centrale;

t) atti e documenti relativi ai provvedimenti di concessione o di denegazione dei contributi di prima assistenza di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo *status* di rifugiato;

u) atti — e inerente documentazione — dei ricorsi avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237;

v) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco;

z) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti ad omologazioni e approvazioni ai fini della normativa antincendi.

aa) *relazioni sull'attività di comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro*».

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, si veda in nota all' art. 3.

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, si veda in nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Il testo del comma 1 dell'art. 5 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito:

a) per i documenti di cui all'art. 2, lettera b), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta;

b) per i documenti di cui all'art. 2, lettera *c)*, del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni *dieci*. Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attività di prevenzione e repressione dei reati;

c) per i documenti di cui all'art. 4, lettera *a)*, del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta.

98G0055

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Caserta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria numero 24/19829/97/68 del 15 dicembre 1997 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Caserta;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali sede dell'ufficio stesso;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 20 DICEMBRE 1997

Regione Campania:

ufficio tecnico erariale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A0984

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TERAMO

Visto l'art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, primo comma, parte seconda, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperaitve edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, parte seconda, codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «La Veloce» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle in data 9 dicembre 1963, rep. n. 20224, reg. soc. n. 950, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 60/84081;

società coperativa «Cooperativa edilizia Tordinia - Società a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 19 febbraio 1973, rep. n. 72341, reg. soc. n. 1422, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 289/125645;

società cooperativa «Sicura a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Quartapelle in data 12 novembre 1973, rep. n. 54916, reg. soc. n. 1540, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 306/128862;

società cooperativa «Perla D'Abruzzo 2005» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 10 maggio 1974, rep. n. 5111, reg. soc. n. 1674, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 330/135363;

società cooperativa «Rondinella» a. r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 9 maggio 1974, rep. n. 5101, reg. soc. n. 1672, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 335/135368;

società cooperativa «Pugacioff» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 12 settembre 1974, rep. n. 6000, reg. soc. n. 1716, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 340/135373;

società cooperativa «Esperia» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 27 maggio 1974, rep. n. 5205, reg. soc. n. 1711, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 344/135377;

società cooperativa «Gramsci» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 14 giugno 1974, rep. n. 5347, reg. soc. n. 1708, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 344/135380;

società cooperativa «Santa Vittoria 1975» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti in data 10 maggio 1974, rep. n. 5116, reg. soc. n. 1715, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 350/135383;

società cooperativa «Orientale» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 24 gennaio 1974, rep. n. 74395, reg. soc. n. 1567, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 379/138143;

società cooperativa «La Primula» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle in data 19 aprile 1975, rep. n. 58991, reg. soc. n. 1786, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 390/139524;

società cooperativa «Rinascita» a r.l., con sede in Castellalto (Teramo), costituita a rogito notaio Marco Angeloni in data 11 ottobre 1976, rep. n. 27120, reg. soc. n. 2022, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 435/148338;

Teramo, 30 novembre 1996

Il direttore: GALLUCCIO

98A1101

DECRETO 17 dicembre 1997.

Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori già dipendenti da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone la proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori titolari di tale trattamento, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di duecento unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre il triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 del già citato art. 7 della legge n. 223/1991;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che, a parziale modifica dell'art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996, stabilisce che la proroga del trattamento di mobilità è accordata — comunque non oltre il 28 febbraio 1999 — in favore dei lavoratori di cui allo stesso art. 4, comma 12, la cui indennità scada entro il 31 dicembre 1998, apprestando, a tal fine, risorse finanziarie pari ad un limite massimo di 12 miliardi di lire, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa;

Vista la direttiva n. 103259 del 10 aprile 1996, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha stabilito criteri di priorità in ordine all'applicazione del più volte citato art. 4, comma 12, della legge n. 608/1996;

Ritenuta la validità della suddetta direttiva ministeriale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 393/1997;

Visto l'elenco nominativo — che allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante — trasmesso dall'INPS, con nota del 4 dicembre 1997, ai fini della comunicazione dei nominativi dei lavoratori interessati al beneficio di cui trattasi;

Ritenuta, pertanto, la necessità di individuare i lavoratori beneficiari delle disposizioni di cui trattasi e di fissare, per ciascuno dei suddetti lavoratori, il periodo di fruizione della proroga dell'indennità di mobilità;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, di parziale modifica dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono individuati come beneficiari della fruizione della proroga di cui trattasi, trecentocinquantatre lavoratori interessati, i cui nominativi sono recati dall'allegato elenco — che costituisce parte integrante del presente decreto — per il periodo indicato, nello stesso elenco, per ciascuno dei suddetti lavoratori.

L'INPS, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, si uniformerà ai criteri di priorità stabiliti dalla direttiva ministeriale del 10 aprile 1996, citata in premessa.

L'INPS è tenuto, altresì, a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 12 miliardi, ivi compresi gli oneri per contribuzione figurativa, stanziati per l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

Elenco dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zona Valbasento interessata da accordo di programma e beneficiari della proroga dell'indennità di mobilità disposta dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge n. 510/1996, convertito in legge n. 608/1996 e promulgata dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 393 del 13 novembre 1997.

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
1	Gallotta Vincenzo Fior.	27-10-1953	Agrobios			7-1-1998	28-2-1999	vedi nota n. 1
2	Pierro Rosanna	20-5-1953	Blucover			9-1-1998	28-2-1999	
3	Tortorella Nicola	21-3-1965	Blucover			9-1-1998	28-2-1999	
4	Angelino Michele	21-12-1946	Carbon Valley			8-6-1997	28-2-1999	res. ad Altamura
5	Agata Pasquale	4-1-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
6	Andriulli Antonio	1-1-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
7	Atlante Emanuele	8-6-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
8	Avignone Carlo	6-9-1944	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
9	Azzilonna Francesco	26-9-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
10	Bandello Donato	31-10-1943	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
11	Barletta Giovanni	16-4-1943	Carbon Valley			21-2-1998	28-2-1999	
12	Bianco Antonio	20-2-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
13	Borraccia Michele	18-5-1951	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
14	Buonfanti Francesco	4-9-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
15	Camardo Bartolomeo	21-5-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
16	Caputi Antonio Gir.	5-1-1950	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
17	Carretta Rocco Salvatore	7-12-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
18	Cascione Leonardo	26-2-1953	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
19	Casiero Vitangelo	20-2-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
20	Castellano Antonio	26-11-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
21	Castellano Rocco	10-12-1950	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
22	Chierico Giovanni	4-7-1951	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
23	Chietera Gerardo	23-4-1943	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
24	Chietera Roberto	14-5-1968	Carbon Valley			2-6-1997	28-2-1999	
25	Ciarfaglia Rocco	2-3-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
26	Cirigliano Giuseppe	3-1-1952	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
27	Cisterna Mario	17-1-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
28	Console Mario	18-8-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
29	De Marco Antonio	9-2-1946	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
30	De Marco Pietro	10-1-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
31	Di Bernardo Nicola	1-10-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
32	Di Tolve Franco	4-3-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
33	Diana Innocenzo	23-9-1953	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
34	Dublo Vincenzo	10-5-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
35	D'Alessandro Nunzio	7-1-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
36	D'Aniello Vito	14-12-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
37	Faliero Michele	26-3-1946	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
38	Fanuzzi Nino Mario	11-10-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
39	Fattorini Mario Eliseo	8-12-1941	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
40	Figliuolo Francesco	14-7-1944	Carbon Valley			8-10-1998	28-2-1999	
41	Garofalo Giuseppe	21-2-1942	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
42	Glinni Pasquale	11-10-1948	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
43	Grieco Domenico	10-9-1941	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
44	Grieco Salvatore	1-4-1944	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
45	Laragione Francesco	27-9-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
46	Laterza Nicola	10-8-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
47	Lopatriello Cesare Giov.	25-10-1951	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
48	Malvasi Francesco	22-2-1944	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
49	Margarita Berardino	12-9-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
50	Marone Francesco	2-12-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
51	Marrese Giuseppe	4-1-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
52	Marzario Mario	16-9-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
53	Massari Pasquale	14-3-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
54	Mastrogiulio Salvatore	28-11-1942	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
55	Mastrogiulio Michele	19-2-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
56	Mastronardi Pietro	7-4-1940	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
57	Mitolo Antonio	17-9-1944	Carbon Valley			24-6-1998	28-2-1999	
58	Montano Carmine	18-6-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
59	Montesano Antonio	28-8-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
60	Nobile Giuseppe	1-7-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
61	Pacciani Antonio	26-10-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
62	Palazzo Paolo	24-11-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
63	Paolicelli Salvatore	31-5-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
64	Pellegrino Fedele	9-2-1950	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
65	Perciante Gaetano	2-2-1953	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
66	Perrone Francesco	12-3-1950	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
67	Petita Giuseppe	23-7-1951	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
68	Pipio Donato	24-9-1948	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
69	Pizzolla Vincenzo	23-8-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
70	Pontillo Giuseppe	5-4-1950	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
71	Popolizio Emanuele	4-6-1946	Carbon Valley			1-1-1998	28-2-1999	
72	Rizzi Vincenzo	26-7-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
73	Rondinone Giovanni	1-4-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
74	Rospo Pasquale	21-5-1942	Carbon Valley			14-3-1998	28-2-1999	
75	Rotundo Antonio Salvatore	26-5-1952	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
76	Ruo Francesco	26-9-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
77	Salvaggiola Angelo Ant.	8-7-1951	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
78	Salvio Vincenzo	28-2-1949	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
79	Sarubbi Donato	15-2-1948	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
80	Sasso Pasquale	17-5-1941	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
81	Scandiffio Michele	9-4-1948	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
82	Scarcella Antonio	1-6-1946	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
83	Seccafico Innocenzo	10-8-1948	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
84	Selvaggi Francesco	26-5-1947	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
85	Soranno Rocco	1-10-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
86	Spera Antonio	27-5-1945	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
87	Suriano Francesco	28-9-1942	Carbon Valley			18-6-1998	28-2-1999	
88	Varasano Pietro Ant.	1-1-1953	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
89	Ventrelli Michele	8-10-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
90	Viggiani Donato Vito	9-3-1952	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
91	Vignola Francesco	2-10-1946	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
92	Vignola Vincenzo	9-2-1953	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	
93	Vulpis Michele	24-8-1948	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
94	Andrisani Tommaso	25-5-1946	Enichem Fibre			8-1-1998	28-2-1999	
95	Bianco Filippo	11-8-1946	Enichem Fibre			8-1-1997	28-2-1999	
96	De Marsico Pietro	13-5-1946	Enichem Fibre			8-1-1997	28-2-1999	
97	Di Marsico Antonio	5-10-1953	Enichem Fibre			8-1-1997	28-2-1999	
98	D'Aloia Vincenzo	23-12-1948	Enichem Fibre			8-1-1997	28-2-1999	
99	Liguori Rocco	2-1-1951	Enichem Fibre			9-5-1997	28-2-1999	
100	Liuzzi Francesco	14-1-1939	Enichem Fibre			9-5-1998	28-2-1999	
101	Losenno Natalino	25-12-1937	Enichem Fibre			8-1-1998	28-2-1999	
102	Mastrangelo Felice	22-7-1946	Enichem Fibre			9-5-1997	28-2-1999	
103	Montemurro Angelo	27-10-1943	Enichem Fibre			8-1-1998	28-2-1999	
104	Paradiso Franco	19-9-1947	Enichem Fibre			8-1-1997	28-2-1999	
105	Passiatore Vito	29-1-1948	Enichem Fibre			4-4-1997	28-2-1999	
106	Ragazzo Antonio Vinc.	24-1-1950	Enichem Fibre			9-7-1997	28-2-1999	
107	Ricchiuti Gaetano Luigi	21-6-1950	Enichem Fibre			7-1-1997	28-2-1999	
108	Roccanova Luigi	12-8-1945	Enichem Fibre			9-5-1997	28-2-1999	
109	Scotuzzi Giovanna	13-1-1957	Enichem Fibre			9-8-1998	28-2-1999	
110	Stella Maria Nicola	21-1-1948	Enichem Fibre			8-1-1997	28-2-1999	
111	Stella Brienza Pasquale	25-2-1946	Enichem Fibre			8-1-1997	28-2-1999	
112	Cantarella Fedele Ant.	11-5-1943	Filteni			11-10-1997	28-2-1999	
113	Clementelli Giovanni	5-5-1946	Filteni	11-10-1996	10-10-1999		28-2-1999	abbr. triennio
114	Di Gioia Luca	15-8-1952	Filteni	11-10-1996	10-10-1999		28-2-1999	abbr. triennio
115	Di Leva Rosaria	7-6-1948	Filteni	11-10-1996	10-10-1999		28-2-1999	abbr. triennio
116	Di Nola Stefania	11-5-1969	Filteni	11-10-1995	11-10-1998	11-10-1998	28-2-1999	
117	Gallo Fedele	15-2-1946	Filteni	27-5-1996	25-5-1999		28-2-1999	abbr. triennio
118	Grieco Egidio	12-9-1940	Filteni			18-10-1997	28-2-1999	
119	Guerrieri Gabriele	5-2-1946	Filteni	27-5-1996	26-5-1999		28-2-1999	abbr. triennio
120	Lopatriello Anna Elisa	6-11-1960	Filteni	11-10-1995	10-10-1998	11-10-1998	28-2-1999	
121	Marchetta Francesco	3-12-1942	Filteni			11-10-1998	28-2-1999	
122	Viggiani Francesco Ant.	18-3-1951	Filteni	18-10-1996	17-10-1999		28-2-1999	abbr. triennio
123	Bisceglia Michele	28-12-1964	Impes Group	7-2-1995	6-2-1998	7-2-1998	28-2-1999	
124	Carbone Francesco	30-4-1958	Impes Group			2-3-1997	28-2-1999	
125	Cirimele Giuseppe	28-2-1960	Impes Group	7-3-1995	6-3-1998	7-3-1998	28-2-1999	
126	Cisterna Filippo	8-2-1940	Impes Group			8-3-1997	28-2-1999	
127	Cosentino Saverio	27-11-1960	Impes Group	24-2-1995	23-2-1998	24-2-1998	28-2-1999	
128	Cotugno Michele	5-5-1964	Impes Group	29-12-1996	28-12-1999		28-2-1999	abbr. triennio
129	Di Giulio Gianbattista	26-2-1947	Impes Group	24-2-1996	23-2-1999		28-2-1999	abbr. triennio
130	D'Onofrio Francesco	10-2-1958	Impes Group	6-2-1995	5-2-1998	6-2-1998	28-2-1999	
131	D'Onofrio Pasquale	15-12-1958	Impes Group	21-11-1996	20-11-1999		28-2-1999	abbr. triennio
132	Faliero Mario	21-5-1947	Impes Group	24-2-1996	23-2-1999		28-2-1999	abbr. triennio
133	Lacentra Giuseppe	18-5-1964	Impes Group	2-3-1995	1-3-1998	2-3-1998	28-2-1999	
134	Lisanti Enzo	10-11-1962	Impes Group	4-12-1996	3-12-1999		28-2-1999	abbr. triennio
135	Logozzi Emilio	5-7-1961	Impes Group	15-3-1995	14-3-1998	15-3-1998	28-2-1999	
136	Loizzo Pietro Lazzaro	1-2-1959	Impes Group	1-12-1996	30-11-1999		28-2-1999	abbr. triennio
137	Losinno Giuseppe	5-4-1950	Impes Group	14-3-1996	13-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
138	Luongo Giuseppe	24-11-1962	Impes Group	7-3-1995	6-3-19998	7-3-1998	28-2-1999	
139	Montanaro Giuseppe	15-4-1954	Impes Group			18-1-1998	28-2-1999	
140	Oliviero Antonio	7-4-197	Impes Group	24-4-1996	23-4-1999		28-2-1999	abbr. triennio
141	Pallotta Francesco	2-11-1963	Impes Group	7-2-1996	6-2-1996	7-2-1996	28-2-1999	

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
142	Pantone Emilio	11-9-1960	Impcs Group	24-4-1995	23-4-1998	24-4-1998	28-2-1999	
143	Pastore Domenico	14-1-1948	Impes Group	16-2-1996	15-2-1999	16-2-1999	28-2-1999	
144	Ricco Giovanni	28-7-1962	Impes Group	24-2-1996	23-2-1999	24-2-1999	28-2-1999	
145	Rubolino Domenico	11-3-1956	Impes Group	24-2-1995	23-2-1998	24-2-1998	28-2-1999	
146	Scarabaggio Nicola	12-8-1957	Impes Group	7-2-1995	6-2-1998	7-2-1998	28-2-1999	
147	Sciannanteno Raffaele	20-10-1946	Impes Group	7-2-1996	6-2-1999	7-2-1999	28-2-1999	res. Altamura
148	Scuotto Vito	4-5-1949	Impes Group	7-2-1996	6-2-1999	7-2-1999	28-2-1999	
149	Simone Antonio	3-6-1958	Impes Group	7-2-1995	6-2-1998	7-2-1998	28-2-1999	
150	Siracusa Giovanni	2-4-1962	Impes Group	7-2-1995	6-2-1998	7-2-1998	28-2-1999	
151	Trifogli Stefano	19-8-1947	Impes Group	7-2-1996	6-2-1999	7-2-1999	28-2-1999	
152	Vena Luciano	10-8-1965	Impes Group	24-2-1995	23-2-1998	24-2-1998	28-2-1999	
153	Vinzi Francesco	2-1-1963	Impes Group	8-3-1995	7-3-1998	8-3-1998	28-2-1999	
154	Pascale Giuseppe	3-2-1952	Inca			8-1-1998	28-2-1999	
155	Alò Leonardo	7-9-1947	Ital Compositi	23-10-1995	10-6-1996			cessato
156	Asmundo Leonardo	18-5-1943	Ital Compositi	23-10-1995	22-10-1998	23-10-1998	28-2-1999	
157	Caputi Maria Carmela	17-5-1953	Ital Compositi	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
158	Cirella Antonio	2-12-1948	Ital Compositi	9-12-1995	8-12-1998	9-12-1998	28-2-1999	
159	Di Leo Innocenzo	12-5-1946	Ital Compositi	23-10-1995	22-10-1998	23-10-1998	28-2-1999	
160	Di Noia Alberto	10-12-1941	Ital Compositi	23-10-1996	30-4-1997			pens. 5-1997
161	Di Trani Alfredo	19-1-1944	Ital Compositi	23-10-1995	22-10-1998	23-10-1998	28-2-1999	
162	Giagni Domenico	1-1-1944	Ital Compositi	24-12-1995	23-12-1998	24-12-1998	28-2-1999	
163	Grieco Benedetto	14-8-1952	Ital Compositi	23-10-1995	30-6-1997			riocc. 1-7-1997
164	Laviola Rocco Salvat.	30-12-1948	Ital Compositi	23-10-1995	22-10-1998	23-10-1998	28-2-1999	
165	Martino Antonio Vinc.	6-9-1949	Ital Compositi	23-10-1995	22-10-1998	23-10-1998	28-2-1999	
166	Pace Rocco	2-5-1944	Ital Compositi	24-12-1995	23-12-1998	24-12-1998	28-2-1999	
167	Panetta Michele	6-9-1950	Ital Compositi	16-10-1995	3-4-1996			cessato
168	Rosano Rocco Salvatore	11-3-1947	Ital Compositi	23-10-1995	22-10-1998	23-10-1998	28-2-1999	
169	Sbiroli Francesco	31-4-1941	Ital Compositi	24-12-1996	23-12-1999		28-2-1999	abbr. triennio
170	Scandiffio Angelo	13-12-1959	Ital Compositi			1-7-1998	28-2-1999	vedi nota 2
171	Spaltro Antonio	30-4-1944	Ital Compositi	24-12-1995	23-12-1998	24-12-1998	28-2-1999	
172	Toma Vito Rocco	15-10-1946	Ital Compositi	24-12-1995	12-8-1997			cessato
173	Abbatangelo Giovanni	21-8-1942	Lamitel			8-1-1998	28-2-1999	
174	Calabrese Leonardo Ant.	3-10-1943	Lamitel			8-1-1998	28-2-1999	
175	Calculli Felice	28-5-1950	Lamitel			9-2-1998	28-2-1999	
176	Chiruzzi Giuseppe	12-4-1943	Lamitel			8-1-1998	28-2-1999	
177	Colangelo Rocco	16-12-1943	Lamitel			8-1-1998	28-2-1999	
178	Coviello Salvatore	24-9-1941	Lamitel			27-11-1997	28-2-1999	
179	Ditaranto Rocco Luigi	2-12-1964	Lamitel			8-1-1997	28-2-1999	
180	D'Armento Mario Antonio	4-12-1943	Lamitel			27-11-1997	28-2-1999	
181	D'Onofrio Leonardo	2-1-1944	Lamitel			27-11-1997	28-2-1999	
182	Garofano Filomena	1-12-1962	Lamitel			16-10-1998	28-2-1999	
183	Grillo Domenico	16-6-1946	Lamitel			9-2-1998	28-2-1999	
184	Marra Salvatore	23-5-1940	Lamitel			26-11-1997	28-2-1999	
185	Mastrogiulio Mario	25-6-1943	Lamitel			27-11-1997	28-2-1999	
186	Persia Anna Maria	26-7-1968	Lamitel			25-12-1998	28-2-1999	
187	Pistone Teodoro	4-11-1944	Lamitel			2-5-1998	28-2-1999	
188	Scardillo Antonio	13-6-1943	Lamitel			8-1-1998	28-2-1999	
189	Albano Donato	19-11-1942	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
190	Amodio Michele	2-8-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
191	Anelli Matteo	7-9-1954	Materit	1-1-1995	31-12-1997			anticipazione
192	Asmundo Nicola	14-7-1948	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
193	Auletta Rocco	15-5-1935	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
194	Barrella Domenico	14-2-1955	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
195	Cosentino Carlo	10-1-1956	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
196	Cosentino Nicola	13-11-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
197	Cosentino Saverio	13-12-1944	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
198	Cosentino Saverio	25-3-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
199	Cosentino Vincenzo	24-4-1947	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
200	Croce Vito	12-7-1951	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
201	De Gregorio Giuseppe	16-1-1952	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
202	Dema Giovanni	14-12-1951	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
203	Dema Salvatore	23-8-1962	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
204	Di Biase Antonio	23-12-1955	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
205	Di Biase Donato	22-7-1952	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
206	Di Grottole Francesco	31-8-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
207	Di Lella Rosario M.	7-10-1937	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
208	Di Marsico Nicola	9-11-1949	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
209	Falcone Nicola	12-5-1961	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
210	Filazzola Antonio	14-7-1953	Materit	1-1-1995	10-1-1996			rioccupato
211	Filazzola Marco	19-7-1951	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
212	Filazzola Nicola	8-7-1961	Materit	1-1-1995	18-2-1996			rioccupato
213	Filazzola Vincenzo L.	1-1-1952	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
214	Gallicchio Giuseppe	2-7-1952	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
215	Genovese Giuseppe	20-7-1959	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
216	Giannelli Grazio	13-2-1949	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
217	Lando Giuseppe	14-4-1952	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
218	Lategana Mario	13-1-1944	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
219	Latronico Giuseppe	30-3-1949	Materit	1-1-1995	4-8-1996			rioccupato
220	Lavecchia Antonio	8-3-1947	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
221	Lobianco Vito N.	5-1-1952	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
222	Luongo Santo	3-4-1937	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
223	Mancuso Giuseppe	23-7-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
224	Marone Mario	16-6-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
225	Martoccia Michele	18-10-1954	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
226	Mastromattei Tommaso	27-4-1951	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
227	Misseri Leonardo S.	19-5-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
228	Morelli Sante	8-10-1963	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
229	Pallotta Antonio	10-1-1954	Materit	1-1-1995	1-6-1997			rioccupato
230	Panarella Luigi Salvatore	15-4-1949	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
231	Patrone Leonardo	1-7-1939	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
232	Pennuzzi Mauro	28-5-1954	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
233	Pentelico Domenico	6-3-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
234	Pepe Pasquale	28-4-1951	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
235	Purgatorio Raffaele	23-9-1948	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
236	Recchia Vincenzo	27-2-1947	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
237	Regina Giuseppe	5-7-1949	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
238	Ruo Leonardo	18-4-1948	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
239	Salluce Giovanna	4-4-1954	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
240	Scocozza Antonio	8-10-1954	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
241	Simone Giuseppe	11-12-1951	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
242	Tantulli Leonarda	27-6-1963	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
243	Veglia Pasquale	1-3-1944	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
244	Zottarelli Giuseppe	5-4-1950	Materit	1-1-1995	31-12-1997	1-1-1998	28-2-1999	
245	Albanese Francesco	26-5-1968	Me.Ba.			12-4-1998	28-2-1999	
246	Carabona Stefano	26-12-1963	Me.Ba.			17-3-1998	28-2-1999	
247	Iannuzziello Salvatore	20-10-1960	Me.Ba.			9-5-1998	28-2-1999	
248	Laviola Adriano	23-6-1968	Me.Ba.			15-3-1998	28-2-1999	
249	Albano Luigi	25-2-1944	Nuova chimica	10-3-1996	9-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
250	Bonavita Armando	14-9-1945	Nuova chimica	30-3-1996	29-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
251	Bracciale Giuseppe	7-7-1939	Nuova chimica			15-4-1997	28-2-1999	
252	Buonamassa Serafino	5-5-1946	Nuova chimica	5-3-1996	4-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
253	Carella Angela Maria	2-8-1945	Nuova chimica	15-4-1996	14-4-1999		28-2-1999	abbr. triennio
254	Carone Domenico	31-1-1946	Nuova chimica	23-3-1996	22-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
255	Castaldi Nicodemo	29-6-1949	Nuova chimica	5-3-1996	4-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
256	Cella Antonio	8-6-1940	Nuova chimica			18-3-1997	28-2-1999	
257	Colucci Francesco	5-10-1946	Nuova chimica	9-3-1996	8-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
258	Curci Mario	25-6-1947	Nuova chimica	3-3-1996	2-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
259	Danzi Rocco	12-10-1952	Nuova chimica	4-3-1996	3-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
260	De Filippis Michele	13-8-1940	Nuova chimica			1-4-1997	28-2-1999	
261	De Nittis Antonio	20-8-1946	Nuova chimica	2-3-1996	1-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
262	Deninno Francesco	23-2-1939	Nuova chimica			4-3-1997	28-2-1999	
263	Di Marsico Nicola	6-3-1950	Nuova chimica	5-3-1996	4-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
264	Donadio Giuseppe	28-1-1946	Nuova chimica	7-3-1996	6-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
265	D'Amelio Giuseppe	3-3-1949	Nuova chimica	5-3-1996	4-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
266	Evangelista Angelo	12-4-1948	Nuova chimica			20-4-1998	28-2-1999	
267	Faticato Luigi Bruno	4-8-1938	Nuova chimica			7-3-1997	28-2-1999	
268	Garaguso Pietro	5-12-1945	Nuova chimica	3-3-1996	2-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
269	Gentile Antonio	19-11-1946	Nuova chimica	3-3-1996	2-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
270	Guerrieri Raffaele	26-2-1947	Nuova chimica	5-3-1996	4-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
271	Lamarra Goffredo	6-6-1940	Nuova chimica			9-3-1997	28-2-1999	
272	Loffreno Pasquale	4-2-1945	Nuova chimica	15-4-1996	14-4-1999		28-2-1999	abbr. triennio
273	Lofranco Mario Salvatore	27-3-1938	Nuova chimica			16-3-1997	28-2-1999	
274	Lopergolo Vincenzo Angelo	29-3-1937	Nuova chimica			15-4-1997	28-2-1999	
275	Martinelli Nicola	30-4-1952	Nuova chimica	4-3-1996	3-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
276	Martoccia Michele	12-11-1944	Nuova chimica	3-3-1996	2-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
277	Mazzone Domenico	15-7-1948	Nuova chimica	4-3-1996	3-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
278	Mercadante Domenico	6-2-1948	Nuova chimica	7-3-1996	6-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
279	Messina Antonio	14-1-1945	Nuova chimica	4-3-1996	3-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
280	Mestra Nunzio	2-12-1943	Nuova chimica	4-3-1996	3-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
281	Miriello Antonio	6-9-1945	Nuova chimica	2-3-1996	1-3-1999		28-2-1999	
282	Montemurro Filippo	17-8-1947	Nuova chimica	7-3-1996	6-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
283	Montemurro Leonardo	8-9-1947	Nuova chimica	5-3-1996	4-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
284	Morelli Gaspare	22-4-1942	Nuova chimica			15-4-1997	28-2-1999	
285	Musillo Angelo	11-2-1946	Nuova chimica	2-3-1996	1-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
286	Nobile Antonio	15-6-1946	Nuova chimica	7-3-1996	17-4-1997			deceduto
287	Ottomani Antonio	20-7-1939	Nuova chimica			2-3-1997	28-2-1999	
288	Paterino Vito Michele	22-2-1950	Nuova chimica	5-3-1996	4-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
289	Pavese Paolo	22-8-1948	Nuova chimica	15-5-1996	14-5-1999		28-2-1999	abbr. triennio
290	Pepe Vincenzo	20-7-1948	Nuova chimica	8-3-1996	7-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
291	Persia Francesco	7-5-1947	Nuova chimica	15-5-1996	14-5-1999		28-2-1999	abbr. triennio
292	Petrosino Francesco	9-4-1941	Nuova chimica			10-3-1997	28-2-1999	
293	Pinto Giacomo	31-7-1943	Nuova chimica	15-4-1996	14-4-1999		28-2-1999	abbr. triennio
294	Pizzolla Angelo	6-12-1942	Nuova chimica			8-3-1997	28-2-1999	
295	Provinzano Innocenzo	18-7-1938	Nuova chimica			2-3-1997	31-10-1998	pens. 11-1997
296	Recchia Berardino	8-3-1950	Nuova chimica	4-3-1996	3-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
297	Salerno Giuseppe	9-8-1953	Nuova chimica	15-4-1995	14-4-1998	15-4-1998	28-2-1999	
298	Saponara Anna Felicia	18-4-1945	Nuova chimica	15-5-1996	14-5-1999		28-2-1999	abbr. triennio
299	Scalcione Francesco P.	2-4-1947	Nuova chimica	2-3-1996	1-3-1999		28-2-1999	
300	Scarangella Alessandro	10-1-1944	Nuova chimica	3-3-1996	2-3-1996		28-2-1999	abbr. triennio
301	Signoriello Gerardo	24-6-1943	Nuova chimica	15-5-1996	14-5-1999		28-2-1999	abbr. triennio
302	Spada Giuseppe	4-11-1942	Nuova chimica			7-3-1997	28-2-1999	
303	Terlimbacco Antonio	18-11-1943	Nuova chimica	5-3-1996	4-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
304	Tubito Raffaele	10-11-1940	Nuova chimica			8-3-1997	28-2-1999	
305	Tucci Riccardo	12-7-1938	Nuova chimica			4-3-1997	28-2-1999	
306	Venezia Vincenzo	11-12-1940	Nuova chimica			2-11-1998	28-2-1999	
307	Vitarella Leonardo	5-7-1947	Nuova chimica	9-3-1996	8-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
308	Volpe Eustachio	26-3-1949	Nuova chimica	4-3-1996	3-3-1999		28-2-1999	abbr. triennio
309	Lupo Vincenzo	24-10-1963	Orla			23-11-1998	28-2-1999	
310	Serravalle Stella Palmina	14-4-1957	Orla			16-11-1998	28-2-1999	
311	Bonelli Giuseppe	10-10-1955	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
312	Castellucci Domenico	8-12-1962	Smil			18-2-1998	28-2-1999	
313	Ciaccio Domenico	14-7-1938	Smil			2-8-1998	28-2-1999	
314	Di Biase Domenico	30-8-1955	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
315	Di Biase Leonardo	12-3-1966	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
316	Di Costola Michele	13-3-1951	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
317	Di Gilio Egidio	2-5-1953	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
318	Di Marco Pietro	17-1-1957	Smil			4-3-1998	28-2-1999	
319	Di Marla Antonio	4-6-1967	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
320	Di Marla Leonardo	5-2-1959	Smil			23-3-1998	28-2-1999	
321	Di Marsico Bruno Antonio	14-6-1949	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
322	Di Stefano Francesco	8-10-1960	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
323	Epifania Pasquale	7-6-1948	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
324	Giannantonio Domenico	20-10-1966	Smil			11-2-1998	28-2-1999	
325	Latronico Antonio	5-11-1939	Smil			29-1-1997	28-2-1999	
326	Lucarelli Antonio	6-5-1963	Smil			8-3-1998	28-2-1999	
327	Lucarelli Mario	6-5-1963	Smil			8-3-1998	28-2-1999	
328	Montano Michele	19-12-1959	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
329	Montanaro Antonio	29-1-1956	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
330	Montanaro Giuseppe	19-7-1947	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
331	Musillo Felice	24-8-1938	Smil			2-9-1998	28-2-1999	
332	Paradiso Carmine	12-8-1938	Smil			2-9-1998	28-2-1999	
333	Perriello Giuseppe	20-3-1951	Smil			23-9-1998	28-2-1999	

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
334	Portadigrottole Giuseppe	25-4-1961	Smil			8-3-1998	28-2-1999	
335	Recchia Nicola	28-10-1964	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
336	Rizzi Giuseppe	30-1-1961	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
337	Santarcangelo Pietro	17-6-1959	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
338	Scalese Giuseppe	15-1-1964	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
339	Tartaglia Angelo	13-3-1956	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
340	Tricarico Domenico	7-1-1965	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
341	Tursi Vito	20-3-1946	Smil			23-9-1998	28-2-1999	
342	Veglia Pietro	8-6-1966	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
343	Vitale Giovanni	23-9-1958	Smil			23-9-1997	28-2-1999	
344	Biscaglia Giuseppe	2-5-1947	Tecnoparco			8-1-1998	28-2-1999	
345	Fanuzzi Mario	14-8-1941	Tecnoparco			9-5-1998	28-2-1999	
346	Ferrara Luigi	29-2-1948	Tecnoparco			8-1-1998	28-2-1999	
347	Iuvone Luigi	13-7-1945	Tecnoparco			9-7-1997	28-2-1999	
348	Viggiani Francesco	28-9-1940	Tecnoparco			9-5-1998	28-2-1999	
349	Capogrosso Rocco	26-9-1954	Termisol	8-1-1996	7-1-1999	8-1-1999	28-2-1999	

Integrazione dell'elenco dei lavoratori licenziati da ditte già operanti in zona Valbasento della proroga dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 393/1997

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
350	Roberto Walter Giovanni	16-12-1948	Carbon Valley			18-6-1997	28-2-1999	

Seconda integrazione dell'elenco dei lavoratori licenziati da ditte già operanti in zona Valbasento della proroga dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 393/1997

N.	Cognome e nome	Data di nascita	Ditta	Proroga ex art. 4, c. 12 D.L. n. 510/1996		Proroga ex art. 1, c. 5 D.L. n. 393/1997		Note
				Data inizio triennio	Data fine triennio	Data inizio nuova pror.	Data fine nuova pror.	
351	Catinella Salvatore	15-1-1955	Smil			26-9-1998	28-2-1999	
352	De Lillo Giuseppe	2-11-1955	Smil			18-9-1998	28-2-1999	
353	Olivopotenza Benigno	29-8-1948	Smil			22-9-1999	28-2-1999	

98A0988

DECRETO 17 dicembre 1997.

Riattribuzione dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori già dipendenti dalla S.p.a. De' Medici & Co., in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visti, in particolare, l'art. 3 e l'art. 7, commi 1 e 2, della soprarichiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, nonché il comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto il decreto ministeriale n. 13764 del 24 novembre 1993 con il quale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De' Medici & Co., in concordato preventivo, con sede ed unità in Milano, è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del soprarichiamato art. 3 della legge n. 223/1991 dal 1° settembre 1992 al 21 luglio 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 14043 del 18 gennaio 1994 con il quale, sempre ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991 è stato concesso, in favore dei suddetti dipendenti, il beneficio CIGS dal 22 luglio 1993 (data del fallimento della società) al 31 agosto 1993, a completamento dei complessivi dodici mesi previsti dalla norma di cui trattasi;

Visto, inoltre, il decreto ministeriale n. 15366 del 20 giugno 1994, con il quale è stata autorizzata, per gli stessi lavoratori, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della già citata legge n. 56/1994 per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994;

Viste le specifiche istanze, presentate da 62 lavoratori già dipendenti della società De' Medici & Co. di Milano, per il tramite delle organizzazioni sindacali con n. 3 elenchi, rispettivamente pervenuti al Ministero del lavoro il 27 novembre 1997, 10 dicembre 1997 e 15 dicembre 1997, come da data di protocollazione del competente ufficio ministeriale;

Considerato che le predette istanze sono intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 393 del 13 novembre 1997, la riattribuzione del trattamento economico di mobilità, per un periodo uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi della legge n. 56/1994;

Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire nuovamente il trattamento economico di mobilità per un periodo uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi della citata legge n. 56/1994, in favore dei 61 lavoratori interessati;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, in favore dei 62 lavoratori di cui agli allegati elenchi — che costituiscono parte integrante del presente provvedimento — già dipendenti della società S.p.a. De' Medici & Co., con sede e unità in Milano, è nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilità per un periodo di dodici mesi, uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso, ai sensi della legge n. 56/1994, con il decreto ministeriale citato in premessa.

La fruizione, da parte dei suddetti lavoratori, del beneficio concesso con il presente provvedimento, è subordinata alla verifica, da parte dell'INPS, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 393/1997. A tal fine, si allegano le istanze presentate da ciascuno dei lavoratori interessati, nonché le dichiarazioni, a pena di responsabilità, rese dagli stessi.

L'INPS è tenuto, altresì, a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite di L. 2.500.000.000, allo scopo stanziati per l'anno 1997, posti a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1996, n. 236.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

ELENCO LAVORATORI

Vella Incoronata, via Asiago, 6 - 20010 Canegrate (Milano);
Coluccio Giuseppe, via G. De Finetti, 2 - 20142 Milano;
Di Grumo Francesco, via Bondo, 71 - Mello (Sondrio);
Pardo Luigia, via Sicilia, 16 - 20024 Garbagnate M.se (Milano);
Gugliano Sergio, via A. Zoagli, 1 - 20157 Milano;
Tizzoni Ambrogina, via Amendola, 7/E - 20017 Mazzo di Rho (Milano);
Munoz Maria Carmen, via F. Cilea, 94 - 20151 Milano;
Cesare Vincenzo, via Vecchia Comasina, 42 - Cesate (Milano);
Natali Gilberto, via Cogne, 7 - Milano;
Gugliano Gelsomina, frazione Rocca Grue, 18 - 15050 Sarezzano (Alessandria);
Galli Naro Bernardina, via Adige, 8 - 20021 Bollate (Milano);
Revelant Renata, via Santa Caterina, 52 - 33030 Buia (Udine);
Ruggiero Pasqualina, via Vecchia Comasina, 42 - Cesate (Milano);
Stillo Gerarda, via Repubblica, 20/B - 20021 Bollate (Milano);
Aversa Francesco, via Messico, 3 - Paderno Dugnano (Milano);
Costa Vincenzo, via Capuana, 2 - 20157 Milano;
Bomboi Cipriano, via F. Cilea, 120 - 20151 Milano;
Gugliano Virginia, frazione Rocca Grue, 18 - 15050 Sarezzano (Alessandria);
De Bernardi Maria Gabriella, via Val Lagarina, 37 - 20157 Milano;
Febbraio Giuseppe, via Ameglio, 13 - 20157 Milano;
Saporito Lidia, via Matteotti, 25 - 20020 Arese (Milano);
Borghi Mariangela, via Mezzera, 35 - Seveso (Milano);
Borghi Francesco, Cascina Muriggio, 12 - 20030 Cesano Maderno (Milano);
Niang Cheikh, viale delle Rimembranze, 16 - Milano;
Ancona Nicola, via Gobetti, 12 - 20024 Garbagnate M.se (Milano);
Carminati Massimina, via Gobetti, 12 - 20024 Garbagnate M.se (Milano);
Forense Mariangela, via Lessona, 5 - Milano;

Sala Enrica, via G. Di Vittorio, 13/a - 20020 Arese (Milano);
Bellini Maria, via Milano, 223 - 20021 Bollate (Milano);
Baldini Sergio, via Don Guanella, 14 - 20021 Bollate (Milano);
Doria Antonietta Maria, via Costa San Lorenzo, 17 - Nerviano (Milano);
Stillo Rosa, via F. Filzi, 4 - 20021 Bollate (Milano);
Biase Giuseppa, via Ticino, 3 - 20030 Senago (Milano);
Diop Mayacine, via delle Rimembranze, 16 - Milano;
Muscia Giovanna, via Canova, 50 - 20024 Garbagnate M.se (Milano);
Comunian Nadia, via B. Cellini, 1 - 20024 Garbagnate M.se (Milano);
Zucco Eduina, via Maroncelli, 9 - 20021 Cascina N. di Bollate (Milano);
Annaratone Anna Maria, via E. Tellini, 19 - 20155 Milano;
Mangiardo Enedina, vicolo Isonzo, 9 - 20021 Bollate (Milano);
Bellone Carmela, via Grigna, 12 - 20021 Bollate (Milano);
Spiga Sergio, via Costa San Lorenzo, 15 - 20015 Nerviano
Stillo Maria Assunta, via Lessona, 11-7/A - 20157 Milano;
Sabbatino Francesco, via Monte Amiata, 12 - 20021 Bollate (Milano);
Di Bella Giulio, via Grado, 14-*bis* - 20021 Bollate (Milano);
Russo Giuseppe, via Milano, 242 - 20021 Bollate (Milano);
Rezzoagli Andreina, via 25 Aprile, 15 - 20020 Arese (Milano);
Doria Maria Clemenza, via F.lli Cervi, 6/B - 20020 Arluno (Milano);
Lodi Luigina, via Varzi 7/H, 18 - 20020 Arese (Milano);
Noga Giovanni, via Cherasco, 88 - Cuneo;
Tantillo Saverio, via Verbania, 9 - 20021 Bollate (Milano);
Sangalli Angelo, via Majr, 4 - 24041 Brembate (Bergamo);
Marrante Lucia, via Lessona, 11/7C - 20157 Milano;
Seck Bathie, largo Murani Oreste, 4 - 20133 Milano;
Muscia Giuseppe, via Sicilia, 16 - 20024 Garbagnate M.se (Milano);
D'Amato Domenica, via Alessandria, 40 - Pavona di Albano L. (Roma);
D'Amato Elisabetta, via Sapri, 79 - 20156 Milano;
Jenco Rocco, via G. De Finetti, 2 - 20142 Milano;
Dimichele Giuseppe, via dei Platani, 4 - 20035 Lissone (Milano);
Niang Bassirou, via Govone, 18 - 20154 Milano;
Marinelli Luigi, via G.B. Grassi, 5 - 20157 Milano;
Senemamen Dari, via Savona, 108 - 20144 Milano;
Pardo Carmelo, Vicolo S. Pellico, 7 - 20021 Bollate (Milano).

98A0990

DECRETO 17 dicembre 1997.

Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori già dipendenti dalla S.r.l. Cersam, in Massa Carrara, ex Farmoplant.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive proroghe;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che prevede la proroga, per otto mesi, dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori di cui al precedente comma 2 del medesimo art. 1, che siano stati già licenziati alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso (13 novembre 1997);

Considerato che le risorse finanziarie stanziate dal comma 7 del sopra citato art. 1 del decreto-legge n. 393/1997, per l'onere comportato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge, sono pari a 63 miliardi di lire per l'anno 1997 e sono poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto, pertanto, necessario, per motivi di cautela finanziaria, che l'INPS, ai fini dell'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 3, proceda secondo il criterio di carattere generale, costituito dall'ordine cronologico di protocollazione delle istanze pervenute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indicato nelle premesse del decreto di concessione della prestazione stessa;

Viste le istanze presentate dai lavoratori interessati alla suddetta proroga, già dipendenti dalla Cersam S.r.l. di Massa Carrara - ex Farmoplant - allegate al presente decreto e pervenute, tramite la CGIL, unitamente all'elenco nominativo dei lavoratori stessi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 1° dicembre 1997, come da data di protocollazione del competente ufficio ministeriale;

Viste, altresì, le dichiarazioni rese, sotto la loro responsabilità, dai predetti lavoratori; relativamente al possesso, da parte degli stessi, dei requisiti richiesti ai fini dell'applicazione della normativa invocata;

Ritenuta, pertanto, la necessità di autorizzare, in favore dei lavoratori interessati, la proroga dell'indennità di mobilità;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, in favore dei 45 lavoratori di cui all'allegato nominativo — che costituisce parte integrante del presente decreto — già dipendenti da Cersam S.r.l. di Massa Carrara - ex Farmoplant, è prorogata, per otto mesi, l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

La fruizione, da parte dei suddetti lavoratori, del beneficio concesso con il presente provvedimento è subordinata alla verifica, da parte dell'INPS, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, del citato decreto legge n. 393/1997.

L'INPS procederà all'erogazione della prestazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 393/1997, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze, quale risulta dalle premesse dei decreti di concessione della prestazione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

Buffa Manuela	4-7-1964
Pedrinzani Stefano	3-12-1958
Venturini Roberto	3-2-1958
Bonni Pierpaolo	16-10-1957
Volpi Lidia	5-9-1956
Sacchelli Raffaele	29-4-1956
Angeloni Annita	27-9-1955
Gassani Piero	10-5-1955
Chelini Alessandro	28-3-1955
Novani Eugenio	5-7-1955
Calevro Angelo	12-7-1953
Vita Claudio	13-3-1953
Maggiani Mario	29-12-1952
Marchi Carlo	19-12-1952
Pedrinzani Roberto	30-12-1952
Lazzarotti Giuliano	16-11-1952
Telara Francesco	26-7-1952
Briganti Giorgio	19-6-1952
Battistini Almo	20-9-1951
Tamberi Marco	2-6-1951
Scortini Ivano	23-7-1950
Vaira Rodolfo	25-7-1950
Frigeri Ferdinando	29-6-1950
Fusco Leandro	20-6-1950
Pretari Ivo	1-1-1950
Dolfi Renato	17-12-1949
Lomesi Umberto	5-11-1949
Tongiani Euro	27-8-1949
Mosti Carlo	15-4-1949
Ratti Marco	13-2-1949
Mazzoni Domenico	3-8-1948
Guadagnucci Roberto	22-7-1948
Cocorullo Michele	20-5-1948
Poggi Giuseppe	1-4-1948
Domenichini Sandro	11-2-1948
Fusani Antonio	17-1-1948
Pisani Fernando	17-12-1947
Bertieri Francesco	8-12-1947
Gianico Francesco	19-2-1946
Sani Andrea	7-2-1946
Benassi Giancarlo	16-9-1945
Bigini Oreste	1-3-1945
Nari Pietro	23-4-1942
Marchini Giorgio	3-2-1941
Mazzoni Dino	11-4-1940

98A0991

DECRETO 17 dicembre 1997.

Proroga dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori già dipendenti dalla Viberti veicoli industriali S.r.l., in Nichelino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 2, e l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, che prevede la proroga dell'indennità di mobilità — sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi — in favore dei lavoratori, già dipendenti da aziende rilevate da fallimento, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al sopra richiamato art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 entro il 31 luglio 1996, destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attività produttiva;

Vista la nota, pervenuta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 15 dicembre 1997, come da data di protocollazione del competente ufficio ministeriale, con la quale la direzione regionale del lavoro di Torino ha inviato la lista nominativa dei lavoratori già dipendenti dalla Viberti veicoli industriali S.r.l. di Nichelino (Torino);

Visto il decreto ministeriale n. 21258 del 2 agosto 1996, con il quale è stato concesso, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla suddetta società, il trattamento CIGS ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 dal 24 gennaio 1996 al 23 luglio 1996;

Visto il verbale di accordo, siglato in data 8 marzo 1994 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale dell'incontro, tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione in data 19 maggio 1994;

Visto il verbale della riunione, svoltasi presso la regione Piemonte in data 26 luglio 1996 ai fini del rilancio produttivo dell'azienda, acquistata dalla nuova società Viberti, nonché ai fini del riassorbimento dei lavoratori ex Viberti veicoli industriali;

Ritenuta, pertanto, la necessità di autorizzare, in favore dei lavoratori interessati, la proroga dell'indennità di mobilità;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, in favore dei 184 lavoratori di cui all'allegata lista nominativa -- che costituisce parte integrante del presente decreto -- già dipendenti dalla Viberti veicoli industriali S.r.l. di Nichelino (Torino), è prorogata, fino alla loro riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'INPS è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite dei 6 miliardi di lire, allo scopo stanziati per l'anno 1997, posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1996, n. 236.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

DIPENDENTI VIBERTI S R L - ELENCO LAVORATORI IN ATTESA DI RIASSUNZIONE OPERAI+IMPIEGATI

	Cognome/nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Residenza	Telefono
1	Abbate Pasquale	BBTPQL53C09E158N	9/03/1953 Grazzanise (CE)	Torino 10153 - Corso Regina Margherita 68	4360035
2	Accardi Giovan Vito	CCRGNV61B20E974S	20/02/1961 Marsala (TP)	Racconigi (CN) 12035 - Via G. Fossati 17	2481629
3	Alloa Bartolo	LLABTL48B21L898P	21/02/1948 Vigone (TO)	Nichelino (TO) 10042 - Via Torino 231	6271103
4	Andreacchio Luigi	NDRLGU55H14F335U	14/06/1955 Moncalieri (TO)	Moncalieri (TO) 10024 Borgo Tetti Piatti 21	646382
5	Angrisano Ferruccio	NGRFRC40S03H800A	3/11/1940 S. Cipriano Picentino (SA)	Nichelino (TO) 10042 - Via Arturo Graf 2	6271469
6	Antoniello Gerardo	NTNGRD59M06C514A	6/08/1959 Cerignola (FG)	Nichelino/None (TO) 10042 - Via Turati 5	6274610 9864737
7	Arancio Concetto	RNCCCT51B24Z103F	24/02/1951 Belgio (EE)	Torino 10139 - Via Ferrere 5	334459
8	Ballistreri Angela	BLLNGL68L47L219K	7/07/1968 Torino	Nichelino (TO) 10042 - Viale Matteotti 40/9	623247 6274822
9	Barale Claudio M.M.	BRLCDM51C14L219F	14/03/1951 Torino	Torino 10142 - Via Asiago 75/12	4112591
10	Bazzoli Antonella	BZZNNL60B43D969N	3/02/1960 Genova	Moncalieri (TO) 10024 - Via Montebello 1	6406466
11	Beltramino Ermanno	BLTRNN46M20G674S	20/08/1946 Pinerolo (TO)	Barge (CN) 12032 - Via Rio Secco 24	0175 30212
12	Benedetti Massimo	BNDMSM55R24E507X	24/10/1955 Lecco (CO)	Torino 10144 - Via Principessa Clotilde 79	482780
13	Berta Giorgio	BRTGRG47D22L219P	22/04/1947 Torino	Carmagnola (TO) 10022 - Via Gardezzana 10	9771447
14	Bianco Giuseppe	BNCGPP52S06L219S	6/11/1952 Torino	Villanova d'Asti (AT) 10137 - Borgo Bianchi 109	0338 6616452
15	Biasibetti Giuliano	BSBGLN55A09B791E	9/01/1955 Carmagnola (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Corso Europa 9	9713112
16	Biraglia Antonio	BRGNTN53M12H703N	12/08/1953 Salerno	Carmagnola (TO) 10022 - Piazza Cesare del Piano 3	9771111
17	Bonaveglio Grazia Rita	BNVGZR58H59L219P	19/06/1958 Torino	Piossasco (TO) 10045 - Via Togliatti 14/B	9068889
18	Bonaventura Orazio	BNVRZO49C21C351M	21/03/1949 Catania	Torino 10099 - Via Reggio 1	8226363
19	Bosco Claudia	BSCCLD68E62B777N	22/05/1968 Carignano (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Provvidenza 11	9722207
20	Bosco Lucia	BSCLCU59P45B791Y	5/09/1959 Carmagnola (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Chiffi 90	9723037
21	Brizzi Saverio	BRZSVR44S07F220K	7/11/1944 Minervino Murge (BA)	Torino 10152 - Corso Palermo 77	2485202
22	Buglio Salvatore	BGLSVT51T20C351Y	20/12/1951 Catania	Nichelino (TO) 10042 - Via Oberdan 7	623711
23	Cantasano Martino Mario	CNTMRA45A29G712P	29/01/1945 Pisticci (MT)	Vinovo (TO) 10048 - Via Carignano 30, int. 4	9652753
24	Cantello Filippo	CNTFPP50E20F065B	20/05/1950 Mazzarino (CL)	Nichelino (TO) 10042 - Via Boito 9	6271534
25	Cantisano Giuseppe	CNTGPP51R18H808N	18/10/1951 San Costantino Alban. (PZ)	Riva presso Chieri (TO) 10020 - Via A. De Gasperi 9	9468208
26	Carbotta Michele	CRBMHL46P20F220S	20/09/1946 Minervino Murge (BA)	Collegno (TO) 10093 - Piazza della Repubblica 6	4151677
27	Carlone Giuseppe	CRLGPP38E31F220M	31/05/1938 Minervino Murge (BA)	Nichelino (TO) 10042 - Via Mameli 4	6274440
28	Carnovale Vito Nicola	CRNNCL56C01I058Y	1/03/1956 S. Nicola Da Crissa (CZ)	Nichelino (TO) 10042 Via Di Nanni 31	6273211
29	Caruso Ferdinando	CRSFDN49A17I024M	17/01/1949 S. Maurizio Canavese (TO)	Caselle Torinese (TO) 10072 - Borgata Francia 69	9975352

	Cognome/nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Residenza	Telefono
30	Cascasi Michele	CSCMHL50B13B169N	13/02/1950 Parabisoni Briatico (CZ)	Castelnuovo D. Bosco (AT) 14022 - Via Aliberti 13	9876085
31	Cattaneo Dante Mauro	CTTDTM53D10B782T	10/04/1953 Carisio (VC)	Candiolo (TO) 10060 -Via Vinovo 28	9621857
32	Caviglià Mario	CVGMRA67E26B791G	26/05/1967 Carmagnola (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Ormea 22	9771871
33	Cea Giovanni	CEAGNN46M18B506B	18/08/1946 Campi Salentina (LE)	Moncalieri (TO) 10024 - Via Mazzini 7	6062598
34	Cerrato Mario	CRRMRA49P30Z103D	30/09/1949 Belgio	Nichelino (TO) 10042 - Vicolo Ponente 8	6272518
35	Cerullo Antonio	CRLNTN51T20E206R	20/12/1951 Grottaminarda (AV)	Alpignano (TO) 10071 - Via Cavour 40/A	
36	Cerutti Aldo	CRTLDA48S15B791U	15/11/1948 Carmagnola (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Via del Bruccio 9	9778458
37	Cerutti Marcello	CRTMCL47B06B777H	6/02/1947 Carignano (TO)	Carignano (TO) 10041 - Via F. Salotto 62	9692325
38	Chiomenti Luigi	CHMLGU46C04C514A	4/03/1946 Cerignola (FG)	Nichelino (TO) 10042 - Via S. Francesco D'Assisi 21	623587
39	Chiomenti Michele	CHMMHL55A14C514U	14/01/1955 Cerignola (FG)	Nichelino (TO) 10042 - Via Mameli 8	6800508
40	Cianci Antonio	CNCNTN44T09D643K	9/12/1944 Foggia	Torino 10146 - Via Michele Lessona 97	7491846
41	Ciccia Paola	CCCPLA68D53L219H	13/04/1968 Torino	Torino 10153 - Via Montalto 4	8120140
42	Ciccia Romito Vincenzo	CCCVCN60A14H281T	14/01/1960 Riesi (CL)	Nichelino (TO) 10042 - Via Cuneo 9	6069696
43	Clemente Armando	CLMRND47A15I158H	15/01/1947 San Severo (FG)	Venaria (TO) 10078 - Via Di Vittorio 31/1	4526304
44	Cocola Nunzio	CCLNNZ49E03F220M	3/05/1949 Minervino Murege (BA)	Torino 10136 - Via Tintoretto 12	325174
45	Codipietro Michele	CDPMHL49E11L273F	11/05/1949 Torremaggiore (FG)	Nichelino (TO) 10042 - Viale Matteotti 26	6270895
46	Conforti Loredana	CNFLDN56D64I480Z	24/04/1956 Savona	Torino 10136 - Via Graglia 5	396026
47	Contu Fabrizio	CNTFRZ56P15G701Z	15/09/1956 Cagliari	Nichelino (TO) 10042 - Via Torino 174	6800450
48	Cossu Giuseppe	CSSGPP56S13G273T	13/11/1956 Lula (NU)	Torino 10141 - Largo Luca Della Robbia 44	797534
49	Crimi Antonino	CRMNNN47D12A176H	12/04/1947 Alcamo (TP)	Nichelino (TO) 10042 - Via Carducci 23	6800581
50	Crivellaro Guido	CRVGDU52C15F335X	15/03/1952 Moncalieri (TO)	Moncalieri (TO) 10024 - Strada Cerniali Alti 36	6615651
51	Crovagna Giovanna	CRVGNN52M71L219T	31/08/1952 Torino	Moncalieri (TO) 10024 - Via G. B. Vico 6 (Borgo S. Pietro)	6055286
52	Curatolo Salvatore	CRTSVT46T06H792J	6/12/1946 San Cataldo (CL)	Nichelino (TO) 10042 - Via Pio La Torre 8	6274512
53	D'Ambrosio Antonio	DMBNTN49C06F220G	6/03/1949 Minervino Murge (BA)	Torino 10149 - Via Tiraboschi 14	213388
54	D'Ambrosio Gaetano	DMBGTN49C06F220Z	6/03/1949 Minervino Murge (BA)	Torino 10149 - Via Verolengo 13	295634
55	Da Pozzo Enza	DPZNZE52C66E512T	26/03/1952 Legnago (VR)	Nichelino (TO) 10042 - Via del Pascolo 5	626153
56	Dana Borga Guido	DNBGDU53H13C404K	13/06/1953 Cavour (TO)	Torino 10139 - Via E. Garizio 2	7524382
57	De Benedetto Emilio	DBNMLE66C13D643H	13/03/1966 Foggia	Nichelino (TO) 10042 - Via 1° Maggio 53	6272586
58	De Iorio Francesco	DREFNC51R12L083L	12/10/1951 Teano (CE)	Torino 10139 - Via Pragelato 19	387643
59	De Montis Francesco	DMNFNC56D29G203D	29/04/1956 Ozieri (SS)	Nichelino (TO) 10042 - Via Pacinotti 15	6069653
60	De Ruosi Antonio	DRSNTN46R04B361S	4/10/1946 Caianello (CE)	Nichelino (TO) 10042 - Via Vivaldi 5	6271602
61	De Vuono Antonio	DVNNTN52M15D123R	15/08/1952 Cotronei (CZ)	Rivalta di Torino 10040 - Strada Torino 3	9013040

	Cognome/nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Residenza	Telefono
62	Demasi Michele	DMSMHL46T03A386H	3/12/1946 Arena (CZ)	Luserna S. Giovanni (TO) 10062 - Via Mariani 2	00121 902252
63	Desclos Marina	DSCMRN59T67F889T	27/12/1959 Nichelino (TO)	Nichelino (TO) 10042 - Viale Matteotti 40/7	6273521
64	Di Crescenzo Leonardo	DCRLRD54P24E243M	24/09/1954 Guardiagrele (CH)	Nichelino (TO) 10042 - Via Roma 18	6060545
65	Di Leo Giuseppe	DLIGPP46S30B915Y	30/11/1946 Trinitapoli (FG)	Nichelino (TO) 10042 - Via Pinerolo 7	6801454
66	Di Maggio Michele	DMGMHL57D27B429X	27/04/1957 Caltanissetta (CL)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Torino 76	9721047
67	Di Maggio Vincenzo	DMGVCN45S30E223R	30/11/1945 Grumo Appula (BA)	Torino 10148 - Via Reiss-Romoli 77	6809166
68	Di Matteo Claudio	DMTCLD66E31L219J	31/05/1966 Torino	Beinasco (TO) 10092 - Via Due Giugno 1 - Borgaretto	3583612
69	Di Prima Angelo	DPRNGL54M20D423Y	20/08/1954 Erice (TP)	Torino 10136 - Corso Orbassano 112	369471
70	Di Tria Bartolomeo	DTRBTL43R05F220C	5/10/1943 Minervino Murge (BA)	Torino 10127 - Via Sapri 23	6066228
71	Di Tria Luigi	DTRLGU47C15F220Y	15/03/1947 Minervino Murge (BA)	Torino 10136 - Via Mombarcaro 69	3296315
72	Dominici Michele	DMNMHL59T21B791O	21/12/1959 Carmagnola (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Monteu Roero 5	9712682
73	Durante Pietro	DRNPTR52H23I963R	23/06/1952 Stornarella (FG)	Torino 10143 - Corso Appio Claudio 46	743951
74	Faiello Giuseppe	FLLGPP46C30E044Q	30/03/1946 Gioiosa Ionica (RC)	Moncalieri (TO) 10024 - Via Maroncelli 12	6066267
75	Fiasconaro Nunzia	FSCNNZ58E69C067V	29/05/1958 Castelbuono (PA)	Chieri (TO) 10023 - Via Visca 5	9411137
76	Fischietti Marco	FSCMRC53D25L219E	25/04/1953 Torino	Torino 10137 - Via Carlo Poma 11	3095567
77	Foe Rosalia	FOERSL60E43Z602A	3/05/1960 Brasile	Nichelino (TO) 10042 - Via Magellano 2	6275317
78	Fogu Mario	FGOMRA51T06L219B	6/12/1951 Torino	Nichelino (TO) 10042 - Via Buffa 6/6	6274566
79	Fonsatti Antonio	FNSNTN49A10A400F	10/01/1949 Ariano nel Polesine (RO)	Venaria Reale (TO) 10078 - Via Alfieri 38	4523633
80	Francavilla Domenico	FRNDNC53H07F893J	7/06/1953 Nicotera Marina (CZ)	Nichelino (TO) 10042 - Via Amendola 34	6801112
81	Francini Liliana	FRNLLN49L55L219A	15/07/1949 Torino	Nichelino (TO) 10042 - Via Torino 128	622760
82	Fulgaro Ferdinando	FLGFDN46T15L219P	15/12/1946 Torino	Torino 10137 - Corso G. Agnelli 148, scala A	615020
83	Garro Massimiliano	GRRMSM57S28B791A	28/11/1957 Carmagnola (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Via De Gasperi 34	9778249
84	Gastaldi Sergio	GSTSRG56A12C466H	12/01/1956 Centallo (CN)	Carmagnola (TO) 10022 - Viale Garibaldi 6	9778629
85	Genta Mauro	GNTMRA55R05L219J	5/10/1955 Torino	Torino 10147 - Via G. Mosca 10/bis	2165723
86	Giannini Giovanni	GNNGNN44M31B715X	31/08/1944 Capua (CE)	Nichelino (TO) 10042 - Via Cacciatori 21/5	6800613
87	Giannò Antonino	GNNNNN38C07G273D	7/03/1938 Palermo	Torino 10100 - Via Vittime di Bologna 5	2732530/472
88	Ginè Giuseppe	GNIGPP45S24G273D	24/11/1945 Palermo	Moncalieri (TO) 10024 - Via S. Giovanni Bosco 14	6055631
89	Giordana Antonella	GRDNNL59L63L219E	23/07/1959 Torino	Carmagnola (TO) 10022 - Via Tosi 13	9771773
90	Giorgio Felice	GRGFLC46T26F220N	26/12/1946 Minervino Murge (BA)	Torino 10135 - Via Barbera 66/A	346072
91	Giuliano Vincenzo	GLNVCN53H15C351Q	15/06/1953 Catania	Nichelino (TO) 10042 - Via Juvarra 4	6271357
92	Graceffa Angelo	GRCNGL45S30A351O	30/11/1945 Aragona (AG)	Orbassano (TO) 10043 - Strada Rivalta 36	9002663
93	Graffeo Francesco	GRFFNC64A27A552E	27/01/1964 Bagnara Calabra (RC)	Moncalieri (TO) 13046 - Corso Trieste 25	6406487
94	Guarini Cosimo	GRNCSM53H04F152F	4/06/1953 Mesagne (BR)	Torino 10155 - Via A. Banfo 52	2483032

	Cognome/nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Residenza	Telefono
95	Guaschino Renata	GSCRNT50D66L219R	26/04/1950 Torino	Torino - Corso Monte Cucco 76/3	7790752
96	Iovine Mario	VNIMRA47E02D800L	2/05/1947 Frignano (CE)	Torino 10135 - Via M. Voli 16	3160013
97	La Rosa Maurizio	LRSMRZ61L17G273L	17/07/1961 Palermo	Orbassano (TO) 10043 - Via Marconi 22	9017200
98	Laginestra Rocco	LGNRCC53D02A612Z	2/04/1953 Banzi (PZ)	S. Mauro Torinese (TO) 10099 - Via Po 6	8986636
99	Lagonigro Francesco	LGNFNC46R05E147O	5/10/1946 Grassano (MT)	Torino - Corso Novara 81	282874 (frat.)
100	Larocca Giuseppe	LRCGPP52E25L063K	25/05/1952 Taurianova (RC)	Carmagnola (TO) 12035 - Via Garibaldi 4	0172 86874
101	Lazzarotto Renzo	LZZRNZ54S22L650A	22/11/1954 Valstagna (VI)	Villastellone (TO) 10029 - Via Tetti Mauriti 19	9619884
102	Leo Vincenzo	LEOVCN45L29I720X	29/07/1945 Siano (SA)	Torino 10125 - Via Baretti 5	6506979
103	Lepore Pasquale	LPRPQL47A27F777L	27/01/1947 Motta Montecorvino (FG)	Nichelino (TO) 10042 - Via Turati 9	6275043
104	Lepore Teodoro	LPRTDR48T19D643W	19/12/1948 Foggia	Torino 10135 - Strada del Drosso 16	3970503
105	Lombardi Antonio	LMBNTN47A17E549D	17/01/1947 Lesina (FG)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Cavalcavia 9/A	9711330
106	Lombardo Maria	LMBMRA53R54I937T	14/10/1953 Staletti (CZ)	Carmagnola (TO) 10022 - Via S. Cristoforo 20	9722213
107	Long Paolo	LNGPLA44A11L277C	11/01/1944 Torre Pellice (TO)	Piscina (TO) 10060 - Via Umberto I 135	0121 57964
108	Longo Giovanni	LNGGNN45C08E716Q	8/03/1945 Lucera (FG)	Beinasco (TO) 10040 - Viale Giovanni XXIII 23	3581659
109	Loprete Italo	LPRTLI42S11D513C	11/11/1942 Valsinni (MT)	Nichelino (TO) 10042 - Via Juvarra 23	6272552
110	Lucia Luigia	LCULGU50A63A882X	23/01/1950 Bisacquino (PA)	Vinovo (TO) 10048 - Via Carmagnola 8	9623531
111	Lungo Vaschetti Bruno	LNGBRN52M09B791F	9/08/1952 Carmagnola (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Vicolo Turletti 5	9716765
112	Lungo Vaschetti Domenico	LNGDNC47B07B791N	7/02/1947 Carmagnola (TO)	Carmagnola (TO) 10022 - Vicolo Turletti 5	9713015
113	Macario Giuseppe	MCRGPP47L24E155B	24/07/1947 Gravina in Puglia (BA)	Trofarello (TO) 10028 - Via Casavecchia 3, Valle Sauglio	6499671
114	Macchia Michele	MCCMHL54A15L220M	15/01/1954 Toritto (BA)	Torino 10151 - Via Refrancore 75	4557712
115	Madaio Gaetano	MDAGTN49L19G192P	19/07/1949 Ottati (SA)	Sommariva del Bosco (CN) 12048 - Via Carducci 6	0172 54964
116	Magnino Bartolomeo	MGNBTL55R21L219G	21/10/1955 Torino	Nichelino (TO) 10042 - Via Giolitti 40	6271612
117	Marino Guido	MRNGDU58M24D011N	24/08/1958 Corleto Monforte (SA)	Carignano (TO) 10041 - Frazione Brillante 19	9690483
118	Massari Giancarlo	MSSGCR46D16F198R	16/04/1946 Migliarino (FE)	Nichelino (TO) 10042 - Via G. Amendola 13	6800360
119	Melica Sergio	MLCSRG50M07H150X	7/08/1950 Racconigi (CN)	Carmagnola (TO) 10022 - Piazza IV Martiri 24/A	9778005
120	Merola Franco	MRLFNC55H02E784O	2/06/1955 Macerata Campania (CE)	Nichelino (TO) 10042 - Via Cuneo 12	6054330
121	Merola Pietro	MRLPTR48A16E784B	16/01/1948 Macerata Campania (CE)	Nichelino (TO) 10042 - Via Cuneo 12	6053870
122	Messina Salvatore	MSSSVT53L03D518C	3/07/1953 Favignana (TP)	Nichelino (TO) 10042 - Via Parco della Rimembranza 3	6274493
123	Migliozzi Carmine	MGLCMN44P25L083P	25/09/1944 Teano (CE)	None (TO) 10060 - Via Beccaria 2	9865734

	Cognome/nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Residenza	Telefono
124	Mininni Gaetano	MNNGTN56P10A662E	10/09/1956 Bari	Torino 10124 - Piazza Vittorio Veneto 21, Scala C	889605
125	Minissale Sebastiano	MNSSST51E04I548M	4/05/1951 Scordia (CT)	Pinerolo (TO) 10064 - Via Tiro a Segno 26	0121 201247
126	Murano Vincenzo	MRNVCN45A02I485W	2/01/1945 Scala Coeli (CS)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Alba 3	9771461
127	Murgia Salvatore	MRGSVT38S29H739N	29/11/1938 Samatzai (CA)	Moncalieri (TO) 10024 - Via Mirafiori 15, Borgo S. Pietro	6053120
128	Musarella Domenico	MSRDNC49C13H224T	13/03/1949 Reggio Calabria	Torino 10124 - Via Rosta 26	7711336
129	Musarella Filippo	MSRFPP41H22H224U	22/06/1941 Reggio Calabria	Torino 10124 - Via S. Ottavio 46	8171818
130	Nigro Michele	NGRMHL47D30I963N	30/04/1947 Stornarella (FG)	Venaria (TO) 10078 - Strada Torino Druento 372/Savonera	4240109
131	Nuzzo Francesco	NZZFNC56R30F221I	30/10/1956 Minervino di Lecce (LE)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Milanesio di Coassolo 17	921803
132	Occhi Patrizia	CCHPRZ55R70C814H	30/10/1955 Codigoro (FE)	Avigliana (TO) 10051 - Viale dei Tigli 24 - Vill. Primavera	9313363
133	Olivero Angela Onorina	LVRNLN45E52A629E	12/05/1945 Barbaresco (CN)	Carmagnola (TO) 10022 - Viale Garibaldi 9	9771491
134	Osella Silvano	SLLSVN51L07L219L	7/07/1951 Torino	Torino 10143 - Via Talucchi 37	7765430
135	Palazzolo Anna Maria	PLZNMR62P61E349R	21/09/1962 Isola Comacina (CO)	Nichelino (TO) 10042 - Via Mameli 8	6272265
136	Palomba Giovanni	PLMGNN51B21B317J	21/02/1951 Poggio Sannita (IS)	Moncalieri (TO) 10024 - Strada del Pesco 13/C	6811408
137	Paoletti Domenico	PLTDNC49L19B317T	19/07/1949 Poggio Sannita (IS)	Nichelino (TO) 10042 - Strada Finanza 40	6273180
138	Papale Antonio	PPLNTN59R14B963H	14/10/1959 Caserta	Moncalieri (TO) 10024 - Corso Parini 24	6800537
139	Pascale Antonio	PSCNTN55M08C222F	8/08/1955 Castelnuovo d. Daunia (FG)	Nichelino (TO) 10042 - Via Archimede 22	6270473
140	Pavanello Stefano	PVNSFN58M16C383L	16/08/1958 Cavarzere (VE)	Moncalieri (TO) 10024 - Via Baracca 22	6055406
141	Peano Bruna	PNEBRN59P48D205M	8/09/1959 Cuneo	Torino 10153 - Via Rimini 9/6	887132
142	Perrone Mario	PRRMRA55T15F735C	15/12/1955 Mormanno (CS)	Carmagnola (TO) 10022 - Vicolo Sanremo 6	9795208
143	Pesacane Pasquale	PSCPQL46S18F839X	18/11/1946 Napoli	Nichelino (TO) 10042 - Via Moncenisio 35	6274863
144	Piazza Giuseppe	PZZGPP43H04F830L	4/06/1943 Mussomeli (CL)	Nichelino (TO) 10042 - Via Galimberti 18	6271700
145	Piazza Salvatore	PZZSVT46B11F830M	11/02/1946 Mussomeli (CL)	Nichelino (TO) 10042 - Via Nino Costa 22	6054060
146	Pipino Maria Teresa	PPNMTR51B54L219R	14/02/1951 Torino	Torino 10136 - Via Tintoretto 12	325174
147	Pizzi Stefano	PZZSFN46H09A764Y	9/06/1946 Belmonte Mezzagno (PA)	Monastero di Lanzo (TO) 10070 - Frazione Mecca 4	0123 42166
148	Plantamura Vito	PLNVTI50H25A662S	25/06/1950 Bari	Torino 10127 - Via Fratelli Garrone 74/5	6051739
149	Podda Rosangela	PDDRNG47S48D334Z	8/11/1947 Domusnovas (CA)	Bra (CN) 12042 - Via Cacc. delle Alpi 33	0172 422422
150	Pro Rita	PRORTI51P70E995M	30/09/1951 Maruggio (TA)	Torino 10141 - Via Tofane 19	377945
151	Puppi Pietro	PPPPTR49E03C741U	3/05/1949 Cisternino (BR)	Bra (CN) - Via Torino 71/C	0172 422664
152	Ripani Franco	RPNFNC36B15G516C	15/02/1936 Petritoli (AP)	Nichelino (TO) 10042 - Via Nino Costa 25	6051925

	Cognome/nome	Codice fiscale	Data e luogo di nascita	Residenza	Telefono
153	Rizzo Emanuele	RZZMNL53D03H312T	3/04/1953 Ripacandida (PZ)	Torino 10154 - Via Boito 39	857281
154	Rocchi Beatrice	RCCBRC54C49A400F	9/03/1954 Ariano nel Polesine (RO)	Nichelino (TO) 10042 - Via Po 38	6801415
155	Rosiglioni Marzio	RSGMRZ52B01F963K	1/02/1952 Noventa di Piave (VE)	Torino 10155 - Via Fed. Patetta 18	2423177
156	Russo Lucia Addolorata	RSSLDD61S60L219C	20/11/1961 Torino	Nichelino (TO) 10042 - Via Dei Mille 5	624906
157	Sacco Benito	SCCBNT41R23C542G	23/10/1941 Cerva (CZ)	Carmagnola (TO) 10022 - Via Villanova 24	9723970
158	Scaglia Pier Luigi	SCGPLG48C01G593H	1/03/1948 Pica (AT)	Moncalieri (TO) 10024 - Via Bellini 19	6820051
159	Scauzillo Susan	SCZSSN57L47Z114E	7/07/1957 Gran Bretagna	Racconigi (CN) 12035 - Via M. Roda 23	0172 83417
160	Sciascia Paolo	SCSPLA48A05F220L	5/01/1948 Minervino Murge (BA)	Torino 10141 - Via Fattori 20	389501
161	Sola Ettore	SLOTTR49M28L219X	28/08/1949 Torino	Torino 10142 - Corso Francia 343	4030175
162	Spaccamiglio Antonio	SPCNTN47A24A399H	24/01/1947 Ariano Irpino (AV)	Nichelino (TO) 10042 - Via della Concordia 3	6271649
163	Spagnolo Fortunato	SPGFTN47C07D975A	7/03/1947 Gerace (RC)	Borgaro Torinese (TO) 10071 - Via Lanzo 170	4500412
164	Sperandio Annamaria	SPRNMR50D60L219S	20/04/1950 Torino	Torino 10134 - Via Montevideo 26	3198295
165	Speranza Antonio	SPRNTN47H15I677N	15/06/1947 Sessa Cilento (SA)	Nichelino (TO) 10042 - Via Parri 5	6273623
166	Stella Francesco	STLFNC41P17D643S	17/09/1941 Foggia	Moncalieri (TO) 10024 - Str. Revigliasco 80/2	6810747
167	Sucato Domenico	SCTDNC49R16B780S	16/10/1949 Carini (PA)	Nichelino (TO) 10042 - Via Cacciatori 21/15	6272459
168	Tabacchi Gino	TBCGNI46E09L219H	9/05/1946 Torino	Torino 10141 - Corso Brunelleschi 161	7072985
169	Tamiazzo Franco	TMZFNC46E12D442X	12/05/1946 Este (PD)	Torino 10151 - Corso Grosseto 301	7392170
170	Tito Donato Antonio	TTIDTN54E05H312L	5/05/1954 Ripacandida (PZ)	Torino 10144 - Via S. Donato 79	4372231
171	Tomasello Francesco	TMSFNC47S29A717V	29/11/1947 Battipaglia (SA)	Torino 10139 - Corso Vittorio Emanuele 227	752012
172	Tozzi Luciano	TZZLCN50T11B572P	11/12/1950 Camugnano (BO)	Nichelino (TO) 10042 - Via Massimo D'Azeglio 22	6800718
173	Trevisan Renato	TRVRNT54R25H573P	25/10/1954 Rosolina (RO)	Torino 10141 - Via Sagra S. Michele 136	7070873
174	Trovò Sergio	TRVSRG65C03L219N	3/03/1965 Torino	Nichelino (TO) 10042 - Via Torino 212/1	624774
175	Valenti Pino	VLNPNI59C25C871Y	25/03/1959 Collesano (PA)	Torino 10149 - Corso Svizzera 137	747323
176	Varacalli Giuseppe	VRCGPP40C09I341G	9/03/1940 Sant'Ilario Ionio (RC)	Nichelino (TO) 10042 - Via S. Giuseppe 7	624990
177	Velardo Giuseppe	VLRGPP45A02I537K	2/01/1945 Scilla (RC)	Nichelino (TO) 10042 - Via Trento 19	6272926
178	Ventrice Gaetano	VNTGTN56C01I350L	1/03/1956 Sant'Onofrio (CZ)	Carmagnola (TO) 10022 - Viale Barbaroux 50	9711448
179	Veracini Elio	VRCLEI47R26L219J	26/10/1947 Torino	Torino 10141 - Via Issiglio 8	334288
180	Verderame Luigi	VRDLGU54R02A128B	2/10/1954 Albanella (SA)	Piossasco (TO) 10045 - Via Torino 31	9041794
181	Vigorito Francesco	VGRFNC43S14D011M	14/11/1943 Corleto Monforte (SA)	Nichelino (TO) 10042 - Via Pracavallo 48	6273618
182	Virzi Antonio	VRZNTN52C23H281J	23/03/1952 Riesi (CL)	Torino 10142 - Via Rieti 26	4115467
183	Vitale Angelo	VTLNGL48L11G273P	11/07/1948 Palermo	Grugliasco (TO) 10095 - Corso Tirreno 370/A	703330
184	Vitale Silvio	VTLSLV51D07C361Z	7/04/1951 Cava dei Tirreni (SA)	Torino 10135 - Via Bovetti 8	3488201

Torino, 2 dicembre 1997

98A0989

DECRETO 28 gennaio 1998.

Determinazione dei valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Venezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 20 aprile 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Venezia;

Vista la deliberazione del 30 ottobre 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro-coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Venezia, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 30 ottobre 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Venezia, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI VENEZIA

Colture	Giornate per ettaro
Grano	3
Soia	3
Sorgo	3
Medica	4
Farro, avena, etc.	3
Mais ceroso e granella	4
Mais da seme	10
Bietole da zucchero	4
Girasole	4
Riso	3
Meloni in serra	200
Meloni e cocomeri in tunnela b.	60
Meloni e cocomeri a p. campo	40
Pomodori in serra	250
Pomodori da industria	40
Zucchine con semina macch.	80
Zucchine con semina a mano	120
Patate a macchina	20
Patate a mano	50
Aglio e cipolle a macchina	20
Aglio e cipolle a mano	60
Cetrioli da industria	70
Cetrioli da tavola a mano	100
Piselli da industria	5
Fagiolini da industria	8
Cavolfiore	35
Asparagi	120
Orticoli a pieno campo	50
Frutteto (mele, pere, pesche)	60
Frutteto (prugne, albicocche)	50
Vigneto con raccolta manuale	60
Vigneto con raccolta meccanica	40
Frutteto e vigneto in allevamento	20
Funghi	250
Floricoltura in serra	400
Floricoltura a pieno campo	150
Radicchio rosa di Chioggia e precoce di Treviso	40
Radicchio tardivo di Treviso	80
Vivaismo frutticolo	80
Vivaismo ornamentale	60

Bestiame	Giornate per capo
Bovini da latte meccan.	4
Suini da ingrasso	1,5
Equini	10
Ovini	4
Conigli	0,5
Galline ovaiole	0,5 G.L./40 c.
Polli da carne	0,5 G.L./160 c.
Vitelloni	1,5
Vitelli carne bianca	3
Scrofe	4

98A0985

DECRETO 28 gennaio 1998.

Determinazione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Varese.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 15 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Varese;

Vista la deliberazione del 13 giugno 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro-coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Varese, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 13 giugno 1996 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Varese, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI VARESE

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro	P (1)	C (1)	M (1)
Cereali			
Grano tenero	5	7	7
Grano duro	5	7	—
Grano raccolto con mietilega-trebbia	9	10	11
Orzo	5	7	7
Avena	5	7	7
Mais granella irriguo	8	11	11
Mais granella seccagno	6	8	8
Mais granella II raccolto	8	11	11
Mais erbaio	8	11	11
Mais insilato	10	14	14
Sorgo	8	11	—
Riso	10	—	—
Leguminose			
Fagiolino	5		
Pisello da industria	4	—	
Soia I raccolto	4	-	—
Soia II raccolto	4	-	2
Coltivazioni da industria			
Patata da consumo	20	50	55
Barbabietola	8	-	—
Tabacco	107		-
Girasole	4	4	-
Pomodoro da industria	20	—	
Cipolla invernale	25	—	-
Lattuga pieno campo	100	—	-

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro	P (1)	C (1)	M (1)
Anguria coltura semiforzata	45	—	—
Anguria pieno campo	40	—	—
Fragola coltura protetta	570	—	—
Melone tunnels	180		
Melone pieno campo	45	—	—
Foraggere			
Prato stabile	12	25	25
Medicaio	20	22	25
Trifoglio pratense	12	16	20
Marcite	16		
Prato pascolo		5	7
Legnose agrarie			
Vite	85	100	120
Susino/pesco	80	80	120
Actinidia	76	76	76
Melo/pero	70	80	80
Piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more)	450	500	600
Orti familiari (200 mq limite max)	80	80	—
Legnose forestali			
Resinose (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	—	—	2
Latifoglie (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	2	2	2
Pioppicoltura (media ponderata gg/ha)	8		
Floricoltura (per mq di serra)	0,3	0,3	0,3
Vivaismo in pieno campo	300	300	300
Produzione di piante in contenitore	750	750	750
Allevamenti zootecnici			
Allevamenti bovini			
10 capi in stalla tradizionale con mungitura meccanica	95	95	95
10 capi in stalla tradizionale con mungitura manuale	300	300	300
10 capi in stalla a stab. libera	85	85	85
10 capi ingrasso	18	18	18
Allevamenti suinicoli			
20 scrofe a ciclo chiuso	65	70	70
10 capi ingrasso	8	9	9
Allevamenti ovi-caprini			
10 capi stab. fissa mung. mecc.	12	15	15
10 capi c.s. con 80 gg. di pascolo	16	18	18
10 capi ingrasso	8	9	9
Allevamenti avicoli			
10 capi a conduzione familiare	3	4	4
Allevamenti equini			
10 capi in strutture fisse	50	50	50

Tempi di lavorazione (giornate/anno) riferite ad ettaro	P (1)	C (1)	M (1)
Pescicoltura			
Trota prod. 100 t con ciclo completo	549	—	1095
Anguilla prod. 100 t compreso svezzamento e ingrasso	915	—	—
Storione prod. 10 t compreso svezzamento e ingrasso	730	—	—
Carpa e pesce gatto prod. 100 t compreso svezzamento e ingrasso	365	—	—
Tempi richiesti per l'espletamento delle attività agrituristiche gg/anno			
Ospitalità rurale - posto letto/anno	4	4	4
Ristorazione agrituristica per posti/anno	12	12	12
Attività equestre per capo/anno	12	12	12
Agricampeggio per piazzuola/anno	4	4	4
Attività pesca sportiva per anno	300	300	300
Attività culturale-ricreativa ed educativa per persona	0,3	0,3	0,3

---

1) P = pianura; C = collina; M = montagna.

COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Comune	
Agra	M
Albizzate	C
Angera	C
Arcisate	M
Arsago Seprio	C
Azzate	C
Azzio	M
Barasso	collina, parzialmente montagna
Bardello	C
Bedero Valcuvia	M
Besano	M
Besnate	C
Besozzo	C
Biandronno	C
Bisuschio	M
Bodio Lomnago	C
Brebbia	C
Bregano	C
Brenta	M
Brezzo di Bedero	M
Brinzio	M
Brissago Valtravaglia	M
Brunello	C
Brusimpiano	M
Buguggiate	C
Busto Arsizio	P
Cadegliano Viconago	M
Cadrezzate	C
Cairate	C
Cantello	collina, parzialmente montagna

Caravate	C
Cardano al Campo	P
Carnago	C
Caronno Pertusella	P
Caronno Varesino	C
Casale Litta	C
Casalzuigno	M
Casciago	C
Casorate Sempione	P
Cassano Magnago	C
Cassano Valcuvia	M
Castellanza	P
Castello Cabiaglio	M
Castelseprio	C
Castelveccana	M
Castiglione Olona	C
Castronno	C
Cavaria con Premezzo	C
Cazzago Brabbia	C
Cislago	P
Cittiglio	M
Clivio	M
Cocquio Trevisago	collina, parzialmente montagna
Comabbio	C
Comerio	collina, parzialmente montagna
Cremenaga	M
Crosio della Valle	C
Cuasso al Monte	M
Cugliate Fabiasco	M
Cunardo	M
Curiglia Monteviasco	M
Cuveglio	M
Cuvio	M
Daverio	C
Dumenza	M
Duno	M
Fagnano Olona	P
Ferno	P
Ferrera di Varese	M
Gallarate	P
Galliate Lombardo	C
Gavirate	collina, parzialmente montagna
Gazzada Schianno	C
Gemonio	collina, parzialmente montagna
Gerenzano	P
Germignaga	M
Golasecca	C
Gorla Maggiore	P
Gorla Minore	P
Gornate Olona	C
Grantola	M
Inarzo	C
Induno Olona	M
Ispra	C
Jerago con Orago	C
Lavena Ponte Tresa	M
Laveno Mombello	collina, parzialmente montagna
Leggiuno	C
Lonate Ceppino	C
Lonate Pozzolo	P
Lozza	C
Luino	collina, parzialmente montagna
Luvinate	collina, parzialmente montagna
Maccagno	M
Malgesso	C
Malnate	C
Marchirolo	M
Marnate	P
Marzio	M
Masciago Primo	M
Mercallo	C
Mesenzana	M
Montegrino Valtravaglia	M
Monvalle	C
Morazzone	C
Mornago	C
Oggiona Santo Stefano	C
Olgiate Olona	P
Origgio	P
Orino	M
Osmate Lentate	C
Pino Lago Maggiore	M
Porto Ceresio	M
Porto Valtravaglia	M
Rancio Valcuvia	M
Ranco	C
Saltrio	M
Samarate	P
Sangiano	C
Saronno	P
Sesto Calende	C
Solbiate Arno	C
Solbiate Olona	P
Somma Lombardo	P
Sumirago	C
Taino	C
Ternate	C
Tradate	C
Travedona Monate	C
Tronzano Lago Maggiore	M
Uboldo	P
Valganna	M
Varano Borghi	C
Varese	collina, parzialmente montagna
Vedano Olona	C
Veddasca	M
Venegono Inferiore	C
Venegono Superiore	C
Vergiate	C
Viggiù	M
Vizzola Ticino	P

1) P = pianura; C = collina; M = montagna.

98A0986

DECRETO 28 gennaio 1998.

Determinazione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Bologna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18, della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1971 con il quale è stata approvata la deliberazione del 17 settembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Bologna;

Vista la deliberazione del 24 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Bologna, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 24 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Bologna, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il Ministro: TREU

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME AI SENSI DEL COMMA 15, ART. 9-*QUINQUIES*, LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA

COLTURE	Zona A giorni per ettaro	Zona B giorni per ettaro
Erbacee:		
grano	2	5
orzo	2	5
mais da granella	4	6
mais ceroso	4	6
girasole	3	5
sorgo	2	5
soia	2	5
riso	7	9
barbabietola da zucchero	6	9
prato avvicendato-medica	5	6
prato stabile	1	1
prato pascolo	1	1
Erbacee da seme:		
bietolone	10	13
barbabietola	10	13
cipolla	20	40
cavolo	20	40
ravanelli	2	4
lattuga	4	8
cicoria	20	40
carote	4	8
Orticole:		
aglio (raccolta meccaniz.)	10	25
aglio (raccolta manuale)	35	70
asparago	35	70
cardo	70	120
cavolo	20	40
cavolfiore	20	40
cipolla (raccolta normale)	35	80
cipolla (raccolta a macchina)	5	20
cocomero a pieno campo	20	40
fagiolo	3	7
fagiolino (raccolta normale)	80	150
finocchio	60	120
fragola in pieno campo	150	250
fragola coltura forzata	200	300
insalata	60	120
melanzana in pieno campo	200	300
melanzana in serra	200	350
melone in pieno campo	30	60
melone semiforzato	50	80
patate (raccolta normale)	—	—
patate (raccolta meccanica)	20	40
pisello da industria	2	6
pisello proteico	1	4

COLTURE	Zona A giorni per ettaro	Zona B giorni per ettaro
pomodoro da industria	45	80
pomodoro da mensa in pieno campo	110	350
pomodoro da mensa in serra	150	400
radicchio	45	110
sedano verde	30	85
sedano bianco	50	120
spinaci	2	5
zucchino	50	120
Arboree:		
actinidia	50	60
albicocco	50	60
ciliegio	70	90
kaki	25	35
melo	50	60
pero	50	60
pesco	50	60
susino	55	65
vite senza cantina	35	40
vite con cantina	40	50
castagno	10	15
olivo	35	55
pioppo	10	20
vivaio frutticolo	110	200
vivaio ornamentale	100	200
vivaio in serra (per 1000 mq)	70	120
fiori in pieno campo	150	200
fiori in serra	220	300

ALLEVAMENTI:

Bovini da latte:	Giornate/UGB
Allevamento tradizionale a stabulazione fissa di 14 - 20 capi	5
Allevamento a stabulazione fissa meccanizzata	3
Allevamento a stabulazione esterna	1
Bovini da carne:	Giornate/capo
Allevamento a stabulazione libera	1
Allevamento a stabulazione fissa	3
Allevamento a stabulazione meccanizzata	2
Equini da carne:	
Stabulazione fissa	3
Stabulazione libera	1
Stabulazione da sella	3
Suini (Scrofe - Verri)	1
Ovini - Caprini	1
Avicoli:	Giornate/100 capi
Galline ovaiole	4
Polli	2
	Giornate/50 capi
Conigli	8
	Giornate/10 alveari
Api	4

COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Zona A (Comuni di pianura)

Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castello D'Argile, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa.

Zona B (Comuni di collina-montagna)

Camugnano, Casalfiumanese, Castel D'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castello di Serravalle, Castiglione dei Pepoli, Fontanelice, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Monterenzio, Monte San Pietro, Monteveglio, Monzuno, Pianoro, Porretta Terme, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi, Savigno, Tossignano, Vergato.

98A0987

DECRETO 28 gennaio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Giuseppina Saragat», in Taranto.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «Giuseppina Saragat», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Gianfranco Troise in data 30 ottobre 1965, rep. n. 2942, registro società n. 3008, tribunale di Taranto.

Taranto, 28 gennaio 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A1103

DECRETO 29 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Pesaro e Urbino.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione - con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa produzione e lavoro «Idea Nuova» a r.l. con sede in Fano, costituita per rogito dot. Vincenzo Ernesto Cantelmo in data 5 luglio 1985, rep. 44976-6694 - registro società n. 7179, tribunale Pesaro - BUSC n. 1271/213271;

2) società cooperativa agricola «Giovani Vadesi» a r.l. con sede in Sant'Angelo in Vado costituita per rogito dott. Giuseppe Mancini in data 7 febbraio 1984, rep. n. 665-68, registro società n. 1781, tribunale Urbino - BUSC n. 1230/203893;

3) società cooperativa pesca «Fano Pesca» a r.l. con sede in Fano costituita per rogito dott. Enrico Zaccarelli in data 25 giugno 1977 - rep. n. 181219/11546 - registro società n. 2917, tribunale Pesaro - BUSC n. 917/153183.

Pesaro, 29 gennaio 1998

Il direttore reggente: CARBONE

98A1102

DECRETO 29 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Teramo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale e che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto lart. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del c.c., limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, codice civile;

Considerato che il provvedimento di sciolgimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, parte prima, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Centro culturale Don Gaetano Cicioni» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bulferi in data 3 aprile 1984, rep. 98522, reg. soc. 4439, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 763/204539;

società cooperativa «L.I.M.A.» a r.l., con sede in Castellalto (Teramo), costituita a rogito notaio Ercole Bracone in data 30 novembre 1979, rep. 82349, reg. soc. 2832, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 563/174936;

società cooperativa «C.I.D.A.S. - Cooperativa di informatica didattica assistenza servizi» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Andrea Costantini in data 9 maggio 1984, rep. 24027, reg. soc. 4530, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 775/206303;

società cooperativa «Silvicoop» a r.l., con sede in Silvi (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito in data 23 ottobre 1978, rep. 102656, reg. soc. 3727, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 491/162916;

società cooperativa «Tiaemme» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Antonio Albini in data 20 febbraio 1978, rep. 24169, reg. soc. 3054, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 479/159376;

società cooperativa «Valle Verde» a r.l., con sede in Atri (Teramo), costituita a rogito notaio Aldo Di Renzo in data 3 maggio 1962, rep. 25660, reg. soc. 866, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 52/73559.

Teramo, 29 gennaio 1998

Il direttore: GALLUCCIO

98A1126

DECRETO 2 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione - divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 30 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione VI/3 del 20 marzo 1981;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Scuderia Aerea Pescara» con sede in Pescara, costituita per rogito Napoleone Cristiano in data 3 settembre 1962 - rep. n. 10223 - reg. soc. n. 1177, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 133/75278;

2) società cooperativa «Unione Consumatori UnCo - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata» con sede in Pescara, costituita per rogito Teti Dante in data 8 novembre 1945 - rep. n. 1175 - reg. soc. n. 243, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 262/5277;

3) società cooperativa «Cooperativa di consumo distillerie dell'Aurum» con sede in Pescara, costituita per rogito De Cesaris Amedeo in data 22 maggio 1946 - rep. n. 5649 - reg. soc. n. 266, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 263/8079;

4) società cooperativa «Cooperativa di consumo fra i lavoratori di Bussi» con sede in Bussi sul Tirino (Pescara), costituita per rogito Gentile Vincenzo in data 3 settembre 1944 - rep. n. 3070 - reg. soc. n. 189, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 428/103586;

5) società cooperativa «Cooperativa sport a r.l. Cooperativa sportiva regionale Abruzzo» con sede in Pescara, costituita per rogito Lainati Enrico in data 12 marzo 1979 - rep. n. 867 - reg. soc. n. 3945, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 864/168618;

6) società cooperativa «Cembis - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pescara, costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 16 aprile 1980 - rep. n. 92031 - reg. soc. n. 4358, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 900/176198;

7) società cooperativa «Presenza Popolare» con sede in Civitaquana (Pescara), costituita per rogito Mastroberardino Antonio in data 16 settembre 1980 - rep. n. 13650 - reg. soc. n. 4514, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 917/178587;

8) società cooperativa «Rocca Valle Oscura» con sede in Pescara, costituita per rogito Pettinelli Francesco in data 12 giugno 1975 - rep. n. 83851 - reg. soc. n. 4826, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 939/140816;

9) società cooperativa «L'Altra Idea» con sede in Pescara, costituita per rogito Luciano Alberto in data 20 dicembre 1983 - rep. n. 3500 - reg. soc. n. 6413, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1023/203025;

10) società cooperativa «Riviera» con sede in Pescara, costituita per rogito de Angelis Concezio in data 18 aprile 1984 - rep. n. 55333 - reg. soc. n. 6633, tribunale di Pescara - B.U.S.C. n. 1044/206268.

Pescara, 2 febbraio 1998

Il direttore: PAOLETTI

98A1104

DECRETO 12 febbraio 1998.

Riduzione del premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per borse di lavoro e piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreo del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in materia di borse di lavoro;

Visti l'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e l'art. 9-*octies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, in tema di piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione;

Vista la delibera n. 30 resa dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in data 21 gennaio 1998;

Considerato che le citate fattispecie lavorative sono caratterizzate dall'assenza di un rapporto di lavoro subordinato e di una retribuzione effettiva, da una durata predeterminata e dalla estrema varietà delle lavorazioni effettuate;

Ritenuta la necessità di favorire l'impiego delle occasioni di lavoro su menzionate, attraverso un contenimento dei costi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori di cui trattasi;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, ai datori di lavoro, per le borse di lavoro, e ai soggetti utilizzatori, per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, è concessa una riduzione del 50 per cento del premio INAIL, determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte.

Roma, 12 febbraio 1998

Il Ministro: TREU

98A1128

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 dicembre 1997.

Disciplinare inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada;

Visto l'art. 195 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

Considerato che la segnaletica stradale è necessaria per conseguire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione e che per il raggiungimento di tale obiettivo un elemento essenziale è la rispondenza dei prodotti utilizzati a precisi criteri di qualità;

Considerato che già con circolari del Ministero dei lavori pubblici 16 maggio 1996, n. 2357; 27 dicembre 1996, n. 5923 e 9 giugno 1997, n. 3107, sono state impartite direttive in ordine alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale, tra i quali la segnaletica;

Considerato che il già citato art. 195 del Regolamento prevede un disciplinare sul sistema di qualità che deve essere adottato dalle imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale;

Decreta:

1. È approvato l'allegato disciplinare sulle modalità di adozione del sistema di garanzia della qualità per le

imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 31

ALLEGATO

DISCIPLINARE INERENTE IL SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÀ PER LE IMPRESE AUTORIZZATE ALLA COSTRUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.

1. Le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono adottare un sistema di garanzia della qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 9001/2, e deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000.

2. Il sistema di garanzia della qualità deve essere attivato dalle imprese interessate entro il primo triennio di validità della conseguita autorizzazione a costruire segnaletica stradale verticale. La certificazione del sistema di garanzia della qualità e la relativa documentazione deve essere presentata dalle imprese interessate all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale all'atto della richiesta di conferma di validità della autorizzazione a costruire segnaletica.

3. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può prescrivere alle imprese interessate adeguamenti o modifiche al sistema di garanzia della qualità adottato anche per uniformare i comportamenti dei vari costruttori di segnali.

98A1063

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 febbraio 1998.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cariboni Paride limitatamente ai rami d'azienda, relativi ai settori «Elettrificazioni e tecnologie ferroviarie».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996 emesso di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale la Cariboni Paride S.p.a. è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata concessa la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1996 con il quale è stato approvato il programma redatto dal commissario ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 95/1979;

Visto il provvedimento amministrativo in data 3 dicembre 1997 con il quale il commissario è stato autorizzato ad accettare l'offerta di acquisto della Bonciani S.r.l. delle attività costituenti i rami d'azienda relativi ai settori «Elettrificazioni e tecnologie ferroviarie previo negativo esperimento della procedura per la raccolta di offerte migliorative»;

Vista l'istanza in data 9 gennaio 1998 con la quale il commissario, richiamata la predetta autorizzazione alla vendita, da atto che in esito alla pubblicazione di apposito avviso nessuna offerta migliorativa è pervenuta e pertanto ritiene verificato il presupposto per la stipula del contratto di compravendita con l'impresa Bonciani S.r.l. e richiede la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio limitatamente ai rami aziendali oggetto del trasferimento a terzi;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prevede che l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa può essere in tutto o in parte revocata;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa limitatamente ai rami d'azienda relativi ai settori «Elettrificazioni e tecnologie ferroviarie».

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

98A1127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rogno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una stradina poderale in località Plaza da parte del signor Molinari Luigino. (Deliberazione n. VI/32325).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Rogno (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Molinari Luigino per la realizzazione di una stradina poderale in località Plaza;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rogno (Bergamo), foglio n. 1, mappali numeri 15, 16, 17, 18, 2337, 3334, 2528, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una stradina poderale in località Plaza da parte del sig. Molinari Luigino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1031

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Capo di Ponte dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'opera di presa per la Malga Vericolo da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/32332).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di capo di Ponte (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di nuova opera di presa al fine di soddisfare le esigenze di acqua della Malga Vericolo;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Capo di Ponte (Brescia), foglio n. 2, mappale n. 86, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova opera di presa da parte dell'amministrazione comunale di Capo di Ponte (Brescia);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1029

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato ubicato in località Alpe Guinzana adibito al ricovero di bestiame, alloggio pastori, ed alla lavorazione del latte da parte del sig. Saligari Giuseppe. (Deliberazione n. VI/32527).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 1° aprile 1997 è pervenuta la richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Saligari Giuseppe per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato ubicato in località Alpe Guinzana adibito al ricovero bestiame, alloggio pastori ed alla lavorazione del latte;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 1, mappale n. 172, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato ubicato in località Alpe Guinzana adibito al ricovero bestiame, alloggio pastori ed alla lavorazione del latte, da pare del sig. Saligari Giuseppe;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di adeguamento funzionale e sistemazione esterna del fabbricato denominato «Case della Chiesa» di Eita, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/32533).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per lavori di adeguamento funzionale e sistemazione esterna del fabbricato denominato «Case della Chiesa» di Eita;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10, mappali numeri 171, 558, 266 a 294, 292, 588, 296, 288, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di adeguamento funzionale e sistemazione esterna del fabbricato denominato «Case della Chiesa» di Eita da parte dell'Amministrazione comunale.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1032

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1997.

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Postalesio e Castione Andevenno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di potenziamento e captazione idrica delle sorgenti «Arina» e «Fontanelle» per l'acquedotto comunale, da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/32705).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 dicembre 1996, è pervenuta l'istanza dei comuni di Postalesio e Castione Andevenno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di potenziamento e captazione idrica delle sorgenti «Arina» e «Fontanelle» per acquedotto comunale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nei comuni di Postalesio e Castione Andevenno (Sondrio), rispettivamente foglio n. 1, mappale n. 1 del comune di Castione Andevenno, foglio n. 1, mappali numeri 4, 7 e 8 del comune di Postalesio, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di potenziamento e captazione idrica delle sorgenti «Arina» e «Fontanelle» per acquedotto comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1033

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un vano interrato, modifiche di facciata e ridistribuzione interna di un fabbricato esistente in località Prato Maslino da parte delle signore Bardaglio Iolanda e Zita. (Deliberazione n. VI/32707).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 agosto 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte delle signore Bardaglio Iolanda e Zita per la realizzazione di un vano interrato, modifiche di facciata e ridistribuzione interna di un fabbricato esistente in località Prato Maslino;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 6, mappale n. 309-3, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un vano interrato, modifiche di facciata e ridistribuzione interna di un fabbricato esistene in località Prato Maslino da parte delle signore Bardaglio Iolanda e Zita;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1034

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento del servizio igienico in località Prato Maslino da parte del sig. Franchetti Rino. (Deliberazione n. VI/32711).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 agosto 1997, è pervenuta l'istanza del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Franchetti Rino per l'ampliamento del servizio igienico in località Prato Maslino;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), foglio n. 6, mappale n. 296, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'ampliamento del servizio igienico in località Prato Maslino da parte del sig. Franchetti Rino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1035

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 1997.

Rettifica alla deliberazione della giunta regionale n. 30419 del 1° agosto 1997 avente come oggetto: «Stralcio di un'area ubicata nel comune di Postalesio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della pista forestale di collegamento Le Piane-Prà Cigolosa-Alpe Calibio - 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale». (Deliberazione n. VI/32712).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 30419 del 1° agosto 1997, con la quale si approva lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Postalesio (Sondrio), mappali numeri 7, 8, foglio n. 2, dell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge n. 431/85, art. 1-*ter;*

Vista la nota n. 2838 del 25 settembre 1997 del comune di Postalesio con la quale si chiede di stralciare ulteriori mappali in quanto per mero errore materiale, gli stessi non erano stati inseriti nella delibera n. 30419 del 1° agosto 1997;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Postalesio (Sondrio), mappali n. 7, 8, 2, 3, 4, foglio n. 2; mappali n. 7, 8, 13, foglio n. 1, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale di collegamento Le Piane-Prà, Cigolosa-Alpe Calibio, 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della suddetta delibera n. 30419 del 1° agosto 1997;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale n. 30419 del 1° agosto 1997 stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Postalesio (Sondrio), foglio n. 2, mappali n. 2, 3, 4, 7, 8; foglio n. 1, mappali n. 7, 8, 13, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 53479 del 10 dicembre 1985 in applicazione dell'art. 1-*ter;*

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 novembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1036

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un cavidotto a 23 kv da parte dell'A.E.M. (Deliberazione n. VI/32936).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 luglio 1997 è pervenuta l'istanza dell'Azienda Elettrica Municipale S.p.a. di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di un cavidotto a 23 kv per l'alimentazione elettrica del cantiere per l'opera di presa del nuovo canale Viola;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 65, mappale n. 53; foglio n. 66, mappale n. 80; foglio n. 74, mappali numeri 35, 139 e tratto di strada vicinale di Val Viola, per la parte interessata dai lavori, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un cavidotto a 23 kv per l'alimentazione elettrica del cantiere per l'opera di presa del nuovo canale Viola, da parte dell'A.E.M. S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1037

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un tratto di strada vicinale in località Mezzadolo e la bonifica di un fondo adiacente da parte del sig. Piccagnoni Vittorio. (Deliberazione n. VI/32937).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Piccagnoni Vittorio per la sistemazione di un tratto di strada vicinale in località Mezzadono e la bonifica di un fondo adiacente;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 30, mappale n. 120, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un tratto di strada vicinale in località Mezzadolo e la bonifica di un fondo adiacente da parte del sig. Piccagnoni Vittorio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 dicembre 1997

Il segretario: MORONI

98A1039

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze biologiche;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove è stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o più decreti;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, «sono autorizzate, in via generale, le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 96 e 97 (titolo X) relativi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in scienze biologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 96 *(Disposizioni generali).* – L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti in settori specifici delle scienze biologiche, di cui al successivo art. 97.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e consterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso. previa stipula di apposite convenzioni. L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Ogni corso monodisciplinare e costituito da una annualità di almeno 80 ore o unità didattiche di 40 ore.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da unità didattiche coordinate di 40 ore, per un massimo di tre, impartite da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 97.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il triennio di base, dovrà frequentare i due laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 97, per non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le relative prove.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, potranno accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno di 17 e non più di 19 nel triennio comune.

Lo studente dovrà superare, inoltre, l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di almeno un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio di corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

La facoltà, nel recepire, nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati all'art. 97.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta di eventuali qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 97;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei laboratori di biologia sperimentale e le attività teorico-pratiche da tenersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o le unità didattiche comuni ai diplomi affini.

Art. 97 *(Articolazione del corso di laurea).*

A) Laboratori di biologia sperimentale.

Durante il triennio gli studenti sono tenuti a frequentare due laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.

Scopo di questi laboratori, nei quali dovrà essere preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, è l'acquisizione delle conoscenze ed abilità pratiche di base nelle discipline a contenuto biologico necessarie per l'approfondimento successivo, in particolare nei bienni di indirizzo.

I laboratori, che dispongono di almeno 80 ore complessive, non danno luogo a titolarità e sono caratterizzati da una didattica interdisciplinare. I docenti del corso di laurea e i ricercatori allo stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari, sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.

La facoltà, su proposta del corso di laurea e in base al proprio regolamento didattico, provvede ad organizzare i laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso di laboratorio, con le modalità fissate nel regolamento didattico. I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

B) Aree didattiche obbligatorie comuni.

Il monte orario di attività didattiche assomma, nel triennio, a non meno di 1.440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale per un totale di 1.520 ore.

Area matematica, due annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli matematici con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia. Settori: A01B - Algebra, A01C - Geometria, A01D - Matematiche complementari, A02A - Analisi matematica, A02B - Probabilità e statistica matematica, A03X - Fisica matematica, A04A - Analisi numerica, K05B - Informatica, S01B - Statistica per le scienze sperimentali.

Area fisica, due annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle applicazioni nel campo della biologia, della fisica classica e moderna, delle proprietà fisiche dei liquidi e dei gas; saranno necessarie conoscenze di termodinamica, elettromagnetismo, ottica, meccanica dei fluidi, radioattività e le nozioni essenziali relative alle misure, al trattamento dei dati sperimentali, nonché, le tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori. Settore: B01B - Fisica.

Area chimica, tre annualità con almeno un semestre di laboratorio.

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica ed i fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono fornire le basi per un moderno approccio alla biologia. Settori: C02X - Chimica fisica, C03X - Chimica generale ed inorganica, C05X - Chimica organica (C01A - Chimica analitica o C03X o C05X per il laboratorio).

Area biologica, undici annualità.

Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli cellulare e organistico dell'organizzazione biologica, nonché dell'evoluzione, filogenesi, sviluppo, ecologia e distribuzione geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base dei fenomeni biologici: in particolare deve affrontare le problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare dei tessuti e degli organismi, con riferimento ai correlati meccanismi chimico-fisici ed ai rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i meccanismi molecolari di regolazione delle attività vitali, dalla trasmissione dell'informazione genica ai fenomeni evolutivi. Deve avere conoscenze di base dell'interazione di fattori esterni con i fenomeni vitali e dei meccanismi di difesa. Delle 22 unità didattiche previste per l'area biologica, 11 saranno ripartite uniformemente in modo da comprendere discipline dei settori E01A - Botanica, E01E - Fisiologia vegetale, E02A - Zoologia, E02B - Anatomia comparata, E03A - Ecologia, E04A - Fisiologia generale, E04B - Biologia molecolare, E05A - Biochimica, E11X Genetica, E12X - Microbiologia generale.

Le restanti 11 unità didattiche, a concorrenza delle complessive 36 del triennio (oltre quelle destinate ai due laboratori di biologia sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle indicate nel primo gruppo, scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli previsti per il biennio di indirizzo.

Due unità didattiche dell'area matematica e/o dell'area fisica possono essere impartite nel biennio d'indirizzo anziché nel triennio di base.

La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, determina nel regolamento didattico uno o più indirizzi di laurea (di norma non oltre cinque) tenendo conto della effettiva disponibilità, di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualità, per complessive 560 ore, di cui tre annualità caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da tre differenti settori scientifico-disciplinari. L'accesso al biennio di indirizzo è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al quarto anno, uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli insegnamenti opzionali, a completamento del monte ore del biennio, saranno indicati dalla facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.

Art. 98 *(Norme transitorie).* — Fino all'approvazione del regolamento di Ateneo e del regolamento didattico, ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 96, si intendono indicati tutti gli insegnamenti previsti nei singoli settori scientifico-disciplinari; le scelte degli specifici insegnamenti avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo.

Fino alla stessa scadenza, ai fini di quanto previsto all'art. 97, sub A, le modalità di accertamento del profitto per i due corsi di laboratorio di biologia sperimentale sono fissate nel manifesto annuale degli studi; nello stesso manifesto saranno, infine indicati gli indirizzi del biennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 9 ottobre 1997

Il rettore: COSSU

98A0938

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1994) coordinato con il decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508 (in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, integrate con le modifiche apportate dal decreto ministeriale 17 novembre 1997.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero dell'interno e degli organi periferici dipendenti sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia;

b) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

c) relazioni, rapporti ed ogni altra documentazione relativa a problemi concernenti le zone di confine ed i gruppi linguistici minoritari, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;

e) *atti concernenti la concessione del nullaosta di segretezza, ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed atti che contengono riferimenti a situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta;*

f) *documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.*

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

b) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

c) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;

d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale delle Forze di polizia, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza;

e) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi delle Forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico;

f) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;

g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonché la prevenzione e la repressione della criminalità;

h) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

i) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;

l) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti industriali a rischio limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare la commissione di atti di sabotaggio;

m) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

n) *documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla attuazione delle misure di protezione e dei programmi speciali di protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di tutti gli atti concernenti i collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a misure tutorie ed assistenziali;*

o) *relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali e per gli interventi speciali.*

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) (*soppresso*);

b) rapporti informativi sul personale dipendente del Ministero dell'interno nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato;

c) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

d) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

e) documenti e atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

f) documentazione attinente ai lavori delle commissioni di avanzamento e alle procedure di passaggio ~~alle qualifiche superiori~~, fino alla data di adozione dei relativi decreti di promozione, e documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo del relativo procedimento;

g) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;

h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari;

i) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali *nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie;*

l) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

m) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;

n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa *nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali;*

o) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

p) rapporti alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali;

q) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alla Procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;

r) verbali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato, compresa la relativa documentazione istruttoria;

s) atti della commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a:

1) istanze volte al riconoscimento dello *status* di rifugiato;

2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo status di rifugiato;

3) verbali delle sedute;

4) documentazioni integrative eventualmente presentate dai richiedenti in sede di commissione;

5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti;

6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugiati, sia che essi risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi;

7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo *status* di rifugiato — ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 — avverso le pronunce di denegazione prodotte dalla commissione centrale;

t) atti e documenti relativi ai provvedimenti di concessione o di denegazione dei contributi di prima assistenza di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo *status* di rifugiato;

u) atti — e inerente documentazione — dei ricorsi avverso il provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237;

v) elaborati progettuali relativi alle sedi di servizio dei vigili del fuoco;

z) elaborati ed ogni altro atto tecnico concernente i prodotti soggetti ad omologazioni e approvazioni ai fini della normativa antincendi;

aa) *relazioni sull'attività di comitati, commissioni, gruppi di studio e di lavoro.*

2. Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere *p) q), r), s), t)* e *u)* è limitato alle sole parti la cui conoscenza può pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza.

Art. 5.

Periodo di segretazione

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito:

a) per i documenti di cui all'art. 2, lettera *b)*, del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta;

b) per i documenti di cui all'art. 2, lettera *c)*, del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni *dieci*. Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attività di prevenzione e repressione dei reati;

c) per i documenti di cui all'art. 4, lettera *o)* del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta.

2. Il Ministro può permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 anche prima della scadenza dei termini ivi indicati, in conformità all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 6.

Modifiche

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 7.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

98A1064

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 28 gennaio 1998, n. 501315.

Modalità di esportazione di prodotti di carattere umanitario verso l'Iraq.

In base alla risoluzione delle N.U. n. 986 (oil for food) si possono esportare verso l'Iraq alcuni prodotti di carattere umanitario.

Il volume contenente l'elenco completo dei prodotti che possono essere esportati in Iraq può essere consultato presso la biblioteca del Minsitero del commercio con l'estero.

L'istanza, per chiedere l'autorizzazione ministeriale all'esportazione, dovrà essere inviata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. VII, viale Boston, 25 - 00144 Roma, e dovrà essere compilata come da allegato *A*.

La documentazione da allegare all'istanza è:

1) formulario delle N.U. compilato in ogni sua parte (vedasi allegato *B*);

2) copia del contratto concluso in Iraq.

Se l'azienda esporta per conto di una organizzazione umanitaria che ha già ottenuto l'autorizzazione delle N.U. alla domanda da presentare al Ministero dovrà essere allegata:

a) copia di tale autorizzazione;

b) copia del contratto stipulato dalla ditta con l'organizzazione internazionale destinataria dell'autorizzazione delle N.U.

La domanda, corredata dalla documentazione, può essere anticipata tramite fax (numeri fax 06/59932446 o 59932652) e successivamente spedite per via ordinaria.

Si ritiene di precisare che il pagamento della merce esportata «sul conto Iraq» avrà luogo mediante credito documentario (lettera di credito irrevocabile previo avviso della Banca Centrale Irachena alla «Banque Nazionale De Paris» di New York che, per conto delle N.U. gestisce il «conto Iraq»). Nel credito documentario sarà indicato, in particolare che:

a) il pagamento deve avvenire attraverso il conto aperto presso le BNP di New York;

b) è irrevocabile, non trasferibile e «non assignable»;

c) è disponibile solo presso la BNP di New York;

d) sarà pagabile contro presentazione:

dei documenti commerciali abituali;

di una copia della comunicazione del «Comitato 661» che autorizza il regolamento dell'esportazione con addebito sul conto c/o BNP di New York (tale documento viene allegato all'autorizzazione ad esportare rilasciata da questo Ministero);

della lettera (standard) autenticata dai funzionari indipendenti agenti per conto delle N.U. che certifichi l'entrata in Iraq della merce.

L'esportatore italiano dovrà attivare la propria banca affinché si accerti che la Banca Centrale Irachena abbia chiesto alla BNP di New York di aprire la relativa «lettera di credito».

Per ulteriori informazioni l'operatore potrà rivolgersi al competente ufficio di questo Ministero (telefono 06/5993-2461 o 2616).

Si rende noto inoltre che il Ministero degli affari esteri ha istituito a Bagdad un servizio di interessi italiani dove gli operatori interessati potranno rivolgersi per ottenere assistenza (telefono 0087368220144, fax 008731151471).

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
e per l'internazionalizzazione
delle imprese
SARDI DE LETTO

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI DOMANDA
(NB: la domanda deve essere prodotta in bollo)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
- D.G. per Promozione degli Scambi e l'Internazionalizzazione delle Imprese - Div. VII - Viale Boston n. 25 - 00144 R O M A

La sottoscritta Ditta chiede l'autorizzazione ad esportare in Iraq i seguenti prodotti rientranti tra quelli "di carattere umanitario" e, precisamente: (specificare: tipo del prodotto, uso dello stesso, quantità e valore). I prodotti saranno esportati entro (specificare la data). Il valico iракeno di ingresso della merce sarà (scegliere tra Zaklo, Um Quasr e Trebil). Come da contatto il pagamento avverà (specificare uno dei seguenti modi):

a) sul conto Iraq ossia con imputazione di pagamento sui proventi dell'Escrow Account;
b) a titolo gratuito;
c) in altro modo (es. tramite organizzazioni umanitarie internazionali);

Si allega alla presente:

1) formulario delle N.U. compilato e firmato;
2) copia del contratto concluso in Iraq (se "dono" specificare tale natura ed eventuali commissionari;
3) (eventuale altra documentazione.

La ditta si impegna, inoltre, a comunicare a codesto Ministero, la data (o le date) di spedizione della merce.

Si prega di inviare l'autorizzazione al seguente indirizzo (specificarlo).

Per eventuali chiarimenti si prega di rivolgersi al seguente numero telefonico ____________________ o fax ________________ data ______

Firma __________________________________ (con specifica del rapporto tra il firmatario e la ditta richiedente)

circolare/GALDI/ss

ALLEGATO *B*

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED BY RESOLUTION 661 (1990)
CONCERNING THE SITUATION BETWEEN IRAQ AND KUWAIT

NOTIFICATION OR REQUEST TO SHIP GOODS TO IRAQ

(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)

COMM No.	REGISTRATION DATE	DEADLINE FOR OBJECTIONS

(TO BE COMPLETED BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY or INT'L ORG.)

1. MISSION OR INTERNATIONAL ORGANIZATION	CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL
2. DATE OF SUBMISSION	3. MISSION REFERENCE No.

4a. SECTOR/ITEM CODE (SCR 986) 4b. HS TARIFF CODE	5. GOODS TO BE SHIPPED (Name and/or description. Attach additional sheet if necessary)	6. QUANTITY IN NUMBERS	7. UNIT OF MEASUREMENT	8. VALUE PER ITEM	9. TOTAL VALUE	10. CURRENCY ISO CODE
1a) b)						
2a) b)						
3a) b)						

11. EXPORTER Name and Address	12. *ORIGIN of GOODS (if different from applicant State)*
13. RECEIVING COMPANY / ORG Name and Address	14. SHIPPING ARRANGEMENTS: **a) Border Point or Port of Entry into Iraq**
14 b) Means of Transportation	**14 c) Other information** (e.g. route, major ports, etc.)

☐ **From the Iraq Account in accordance with SC resolution 986 (1995)** 15. METHOD OF PAYMENT ☐ **By other arrangement** (Provide as many details as possible)

(Relevant documentation including contract(s) must be attached)

16. ADDITIONAL INFORMATION: **End-use and End-user**
(Attach additional sheet if necessary)

IMPORTANT NOTICE

1. Provide only one item per line in Box 5.
2. Sector/Item Codes (Box 4a) are mandatory, and are found in the Annexes to the Distribution Plan of SCR 986.
3. HS Tariff Codes (Box 4b), if used, must be 6 digit codes of the International Harmonised System of Tariff Nomenclature as determined by the Customs Co-Operation Council in Brussels, Belgium.
4. Information entered must match shipping documents presented to customs officials.

5. **Incomplete, incorrect or illegible applications will be returned by the Committee's Secretariat for completion.**

Guidance on the completion of requests and notifications to ship goods to Iraq

Member States are requested to take note of the following points when submitting applications or notifications to the Secretariat:

- Applications should be completed in English or French.
- Boxes 1, 2, 3, 4(a) (only for SCR 986), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, must be completed by the applicant company or organization. With respect to box 14 (a), border point or port of entry into Iraq and box 14 (c), other information, these should be indicated if known; they must be specified for shipments in accordance with Security Council resolution 986 (1995). With respect to box 15, payment "By other arrangement", for letters of credit the issuing bank and date of payment should be specified if known.
- Completion of boxes 4(b) and 16 will expedite processing and facilitate the shipment of the goods.
- If payment is requested from the Iraq Account in accordance with Security Council resolution 986 (1995), the application must be accompanied by all relevant documentation, including the concluded contractual arrangements.
- One item or HS tariff code per line. One total weight and value should be shown per item or HS code.
- The HS code, if used, should be limited to the first 6 digits of the harmonised system of the tariff.
- All lines, up to 50 if supplementary pages are enclosed, should be used (example attached). Missions should not submit several applications for the same company when one would suffice. However, processing and approval can be delayed if applications contain an overly wide variety of unrelated items.
- The quantity and total values should be inserted in round numbers, e.g. .00 and .000 should be avoided.
- Currencies should be written in full or abbreviated using the ISO code, e.g. GBP, the ISO code for UK pounds, should be used rather than STD.
- Units of measure for liquids expressed as bottles or pieces must include the metric amount contained in each bottle or piece.

- Units of measurements for dry goods should be expressed in kilos or tons. Exceptions such as shoes should be expressed in pairs; large items of equipment like compressors and pumps may be expressed as pieces.

- Boxes, packages and cases, etc. should not be used, as they do not reflect accurately the quantity to be shipped, or allow for the shipments to be decremented effectively.

- The value per item (box 8) should, where possible, reflect the price of a single item, e.g. the price of one light bulb rather than the cost of one box or kilo of bulbs.

- Any free goods and/or free samples must be indicated on the application, preferably on a separate line.

- Any and all discounts should be reflected in the total amount (box 9) for a given line item.

- Only one border point or port of entry may be listed per application.

- Details of the shipping route, e.g. major ports etc. and any other relavent information relating to the shipping arrangements should be included in box 14 c).

- Missions should, where possible, avoid faxing forms to the Secretariat or submitting copies reduced in size, as these are often illegible.

- It would be preferable for forms to be typed. It is, however, essential that they are completed in black ink as other colours produce poor copies.

The above is intended as an aide to the preferred format for completing the application forms. Following these guidance notes will assist the Secretariat in accelerating the processing of requests and notifications, and facilitate the rapid clearance of legitimate consignments. In accordance with the working procedures of the Committee, *applications which are illegible or contain incomplete information will be returned.*

To assist Member States the forms may be copied from the Secretariat in the following computer formats:

Word Perfect 5.1 & 6.1

98A1131

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 2 dicembre 1997, n. **6372/97.**

Precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all'adozione del Piano generale del traffico urbano delle aree metropolitane e delle conurbazioni.

Ai prefetti della Repubblica

Ai provveditorati alle opere pubbliche

Alle amministrazioni regionali

Alle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioni comunali

Alla Direzione generale dell'ANAS

Ai compartimenti della viabilità dell'ANAS

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

All'Unione province italiane (UPI)

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della polizia stradale

L'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) fa obbligo, a tutti i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o comunque soggetti a congestione per il traffico veicolare, di redigere, adottare ed attuare il piano urbano del traffico.

In data 24 giugno 1995 sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* le necessarie direttive rivolte a tutti i soggetti interessati dai procedimenti di attuazione della norma di legge.

In particolare il punto 5.3 delle suddette direttive prevede che nel caso di centri abitati contigui di comuni diversi (aree metropolitane e conurbazioni) in cui è necessaria una specifica attività di coordinamento per la redazione dei piani urbani del traffico di competenza di ciascun comune, la regione definisce le aree ed i relativi comuni interessati da tali situazioni e tra gli stessi individua il comune capofila al quale è demandata la redazione del Piano generale del traffico urbano (PGTU) dell'intera area.

Ciò premesso, in considerazione dei chiarimenti richiesti da parte di alcuni enti locali a questo Ministero, si rende necessario fornire alcune precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione ed all'adozione del suddetto PGTU.

Il comune capofila, individuato dalle regioni sulla base di quanto previsto al punto 5.3 delle direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico (d'intesa con la provincia e la regione interessata), promuove un accordo di programma cui partecipano anche gli altri comuni interessati.

Nell'accordo vengono sottoscritti gli obiettivi e gli ambiti per la redazione del piano che verrà predisposto dal comune capofila attraverso la concertazione con gli organi tecnici/amministrativi degli altri comuni interessati, della provincia, della regione e del provveditorato alle opere pubbliche.

A tal fine potrà essere istituito un Comitato tecnico.

Di tale Comitato possono far parte anche le aziende di trasporto, l'ANAS ed altri enti pubblici interessati.

I contenuti del piano sono di seguito riportati:

la gerarchia stradale ed i relativi interventi migliorativi della viabilità;

gli interventi di riorganizzazione e di potenziamento del sistema del trasporto pubblico, su gomma e rotaia, con fermate di linea;

gli interventi di progettazione ed attuazione di nodi e parcheggi di interscambio;

la valutazione dei criteri e degli effetti dell'applicazione della gestione della sosta con tariffazione;

l'integrazione e l'innovazione del sistema di segnaletica di informazione e di monitoraggio del traffico in tempo reale (a messaggi variabili, ecc.);

l'integrazione e l'innovazione, a livello intercomunale, della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico.

Il piano, come predisposto, viene portato all'approvazione in apposita conferenza «Accordo di programma».

La sottoscrizione dell'accordo comporta che le risultanze del piano costituiscono vincolo per la redazione o l'adeguamento dei singoli piani urbani di traffico redatti dai singoli comuni.

I singoli piani urbani comunali adottati dalla giunta comunale verranno trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, alle regioni ed alle province per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con il piano di area e con i piani settoriali o generali dei trasporti.

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 9

98A1129

CIRCOLARE 29 dicembre 1997, n. 6709/97.

Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. (Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).

Ai prefetti della Repubblica

Ai provveditorati alle opere pubbliche

Alle amministrazioni regionali

Alle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioini comunali

Alla direzione generale dell'ANAS

Ai compartimenti della viabilità ANAS

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

All'Unione province italiane (UPI)

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della polizia stradale

Premesso:

che l'art. 2, comma 7, del nuovo codice della strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che: «le strade urbane di cui al comma 2, lettere *D*, *E* ed *F*, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti»;

che l'art. 3, comma 1, punto 8, dello stesso codice, definisce il centro abitato: «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da areee di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada»;

che l'art. 4 del nuovo codice della strada, introduce l'obbligo per tutti i comuni di procedere alla delimitazione del centro abitato, con delibera della giunta municipale scortata da idonea cartografia;

che con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, i tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, sono classificati quali «strade comunali»;

che la delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, individua l'ambito territoriale in cui è necessaria, da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, nonché i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato, e quindi i confini territoriali di competenza e di responsabilità tra i comuni e gli altri enti proprietari di strade;

che l'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, stabilisce che: «Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'art. 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 3, del codice»;

Considerato:

che sorgono, in particolare, perplessità circa l'esatta interpretazione della definizione di centro abitato, di cui all'art. 3, comma 1, punto 8 del codice;

che il rilevante numero di contenziosi in essere tra enti proprietari di strade ed amministrazioni comunali, per l'individuazione dei centri abitati, determina di fatto la paralisi di tutti gli atti amministrativi collegati alle delimitazioni dei centri abitati stessi, con grave disagio per gli utenti;

che è necessario applicare in modo uniforme quanto disposto in materia dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Tutto ciò premesso e considerato si forniscono i necessari chiarimenti e si impartiscono le conseguenti direttive:

1. La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare

o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo». Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc.

I comuni, qualora non abbiano già ottemperato, provvederanno tempestivamente, ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, con delibera di giunta, alla delimitazione dei centri abitati, aventi le caratteristiche individuate dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice stesso, e ricadenti nell'ambito del proprio territorio comunale. Nel caso in cui gli enti proprietari delle strade segnalino situazioni nelle quali le delibere di delimitazione dei centri abitati siano in contrasto con quanto disposto dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello stesso codice della strada, e secondo le modalità previste dall'art. 6 del relativo regolamento di attuazione, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996;

2. Nella delibera di giunta saranno specificate le progressive chilometriche, di inizio e fine, delle strade in accesso a ciascun centro abitato. Tale delibera, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del codice della strada, sarà scortata da «idonea cartografia», aggiornata alla situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati, esistenti o in costruzione, le aree di uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso, nonché le progressive chilometriche di inizio e fine delle medesime;

3. La delibera di giunta e relativa cartografia, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 5, comma 7, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, cosi come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, sarà trasmessa in triplice copia a mezzo raccomandata a.r. agli enti proprietari delle strade. Per l'Ente ANAS alla Direzione generale - Direzione centrale lavori - Servizio esercizio - Ufficio consistenza, classifica, concessioni - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma;

4. Un verbale di constatazione dei limiti del centro abitato, in analogia al verbale di consegna della strada previsto dall'art. 4, comma 6, del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, sarà comunque redatto anche per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, attraversanti centri abitati, con popolazione inferiore a diecimila abitanti, al fine di disciplinare i rapporti tra ente proprietario della strada e comune;

5. In mancanza della delibera di giunta di delimitazione di centro abitato, o nelle more di redazione del suddetto verbale alle richieste di autorizzazioni o concessioni, lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali interni ai possibili centri abitati, per i quali non è stato redatto un verbale per il riconoscimento di traversa interna ai sensi della legge n. 126/1958 si applicano la disciplina, le procedure e le competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati. Per contro, nel caso in cui sia stato redatto il suddetto verbale, di riconoscimento di traversa interna, alle stesse richieste si applica la disciplina prevista per i tratti esterni ai centri abitati, mentre rimangono invariate le procedure e le competenze fissate dal verbale;

6. I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come difiniti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:

sono prive di intersezioni a raso;

sono prive di accessi privati;

sino dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni,

non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del nuovo codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana.

In tali circostanze il centro abitato ha inizio in corrispodenza dell'immissione degli svincoli sulla viabilità urbana;

7. I comuni sono tenuti a comunicare alle sezioni circolazione e sicurezza stradale dei provveditorati regionali alle organizzazioni provinciali, organi periferici di questo Ministero, di cui si riportano in allegato gli indirizzi, se hanno ottemperato o meno all'obbligo di delimitazione dei centri abitati previsto dall'art. 4 del nuovo codice della strada. In caso affermativo dovranno comunicare anche gli estremi della relativa delibera della giunta municipale. Ciascun comune farà riferimento al provveditorato regionale competente per territorio.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 32

98A1130

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo che modifica la IV convenzione ACP-CE di Lomé, firmato a Maurizio il 4 novembre 1995.

Il giorno 16 dicembre 1997 è stata perfezionata la procedura prevista per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo anzidetto, ai sensi degli articoli 366, paragrafo 2 e 359, paragrafo 2 della quarta convenzione di Lomé.

Tale Atto internazionale è stato recepito dal nostro ordinamento con legge 28 agosto 1997, n. 316, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1997.

Il comunicato di entrata in vigore relativo a detto accordo verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

98A1105

Entrata in vigore dell'accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'organizzazione del trattato Nord Atlantico, firmato in Bruxelles il 14 settembre 1994.

A seguito dell'emanazione della legge 2 ottobre 1997, n. 349, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'organizzazione del trattato Nord Atlantico, firmato in Bruxelles il 14 settembre 1994, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica, in data 8 dicembre 1997. Ai sensi dell'art. 3, l'atto sunnominato è entrato in vigore l'8 dicembre 1997.

98A1106

Entrata in vigore dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), firmato a Bruxelles il 28 marzo 1995.

A seguito dell'emanazione della legge 16 giugno 1997, n. 190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), firmato a Bruxelles il 28 marzo 1995, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 26 settembre 1997. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 26 ottobre 1997.

98A1107

Entrata in vigore del protocollo sulla protezione ambientale al trattato Antartico, con quattro annessi e atto finale, firmato a Madrid il 4 ottobre 1991.

A seguito dell'emanazione della legge 15 febbraio 1995, n. 54 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana del protocollo sulla protezione ambientale al trattato Antartico, con quattro annessi e atto finale, firmato a Madrid il 4 ottobre 1991, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 31 maggio 1995.

Essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 23, paragrafo 1, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 14 gennaio 1998.

98A1108

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1801,57
ECU	1950,38
Marco tedesco	987,16
Franco francese	294,50
Lira sterlina	2946,83
Fiorino olandese	875,82
Franco belga	47,835
Peseta spagnola	11,646
Corona danese	259,05
Lira irlandese	2466,71
Dracma greca	6,254
Escudo portoghese	9,641
Dollaro canadese	1252,83
Yen giapponese	14,376
Franco svizzero	1228,48
Scellino austriaco	140,29
Corona norvegese	237,38
Corona svedese	221,94
Marco finlandese	325,37
Dollaro australiano	1211,02

98A1263

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica n. 910/1997», relativo alla specialità medicinale «DERVIN», crema 0,3% 20 g - crema 0,3% 30 g, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997, alla pag. 97, prima colonna, dopo il comma riguardante gli «eccipienti», deve intendersi inserito: «pomata 0,3% 20 g n. di A.I.C.: 028270039 - pomata 0,3% 30 g n. di A.I.C.: 028270041 - La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: Vaselina bianca g 26, Acido stearico g 3, olio di vaselina g 24, Sorbitan monopalmitato g 12, Polisorbato 80 g 2, Sorbitolo al 70% g 10, Metil p-idrossibenzoato g 0,135, Propile p-idrossibenzoato g 0,015, Acqua depurata 22,55.».

98A1065

Comunicato concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento di modifica n. 912/1997», relativo alla specialità medicinale «LEDOREN» 30 bustine 10 mg, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997, alla pag. 97, seconda colonna, dopo il comma riguardante gli «eccipienti», deve intendersi inserito: «30 compresse 100 mg n. di A.I.C.: 028519015 - La composizione è così modificata: principio attivo invariato; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 43, Amido di mais mg 30, Lattosio mg 258, Carbossimetilcellulosa sodica mg 18, Silice precipitata mg 3, Sodio dioctilsolfosuccinato mg 1,5, Magnesio stearato mg 8.».

98A1066

Revoca di autorizzazione alla produzione di officina farmaceutica

Con il decreto n. 805/R.O. 245/D3 del 15 gennaio 1998 è stata revocata, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l., sita in via F. Nullo, 23 - Genova.

Motivo della revoca: cessazione di attività produttiva.

98A1091

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti di prodotti tessili originari della Federazione russa relativi al primo trimestre 1998. (Comunicato del 12 gennaio 1998).

A seguito di modifiche intervenute nel testo del regolamento CEE n. 2577/97 del 16 dicembre 1997 anteriormente alla sua pubblicazione sulla GUCE L. 350/64 del 20 dicembre 1997, l'allegato II al comunicato di questo Ministero del 4 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1997, si intende sostituito dal presente allegato:

ALLEGATO II

Categoria	Unità	Quantità massima
1	tonn.	30
2	tonn.	40
2a	tonn.	15
3	tonn.	15
4	1000 pezzi	20
5	1000 pezzi	15
6	1000 pezzi	15
7	1000 pezzi	15
8	1000 pezzi	20
9	tonn.	15
12	1000 paia	15
13	1000 pezzi	15
15	1000 pezzi	15
16	1000 pezzi	15
20	tonn.	15
21	1000 pezzi	15
22	tonn.	15
24	1000 pezzi	15
29	1000 pezzi	15
33	tonn.	15
37	tonn.	15
39	tonn.	15
50	tonn.	15
74	1000 pezzi	15
83	tonn.	15
90	tonn.	15
115	tonn.	15
117	tonn.	15
118	tonn.	15

98A1132

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria

Istologia e citologia patologica veterinaria: - Settore V31A.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura del posto risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio unversitario dal 1° novembre 1998.

98A1133

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'ambiente 13 agosto 1997 recante: «Nomina del presidente dell'Ente Parco nazionale del Pollino». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 60, seconda colonna, dove è scritto: «... Il sig. Mauro *Tripedi* è nominato presidente ...», leggasi: «... Il sig. Mauro *Tripepi* è nominato presidente ...».

98A1068

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500